

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Omaggio. = Appello nominale dopo intervallo di aspettazione. = votazione a scrutinio segreto, ed approvazione dei disegni di legge per modificazioni al Codice penale militare, e per l'editto sulle sementi e soccorsi in Sicilia. = Discussione del disegno di legge relativo al computo del tempo di servizio ai professori destituiti per cause politiche, e reintegrati — Opposizioni del deputato Melchiorre, e parole in difesa del ministro per l'istruzione pubblica Amari e del relatore Macchi — Emendamento del deputato Ara al 1° articolo, oppugnato dal ministro — Osservazioni e domande del deputato Boggio, e schiarimenti del ministro — I deputati De Cesare e Michelini respingono l'articolo, che è appoggiato dal deputato Mancini — L'articolo 1° è rigettato — Lo schema è ritirato. = Il ministro di grazia e giustizia Pisanelli risponde all'interpellanza che fu fatta dal deputato Crispi circa il processo intentato a Pasquale Greco per reato commesso a Varese — Il deputato Crispi svolge la sua interpellanza, e muove accuse circa l'orditura dell'attentato contro l'imperatore dei Francesi, e i rapporti del Greco con agenti di pubblica sicurezza — Risposte e proteste del presidente del Consiglio Minghetti — Proposizione del deputato Crispi — Repliche — Si passa all'ordine del giorno, secondo la proposta del deputato Boggio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

9657. Il municipio di Livorno ricorre alla Camera onde vengano modificati gli articoli 3 e 7 del progetto di legge, già approvato dal Senato del regno, per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

BERTI-PICHAT. Domando la parola.

Chiederei l'urgenza per la potizione 9138 presentata da Antonio Chichisioli, ex-capitano, il quale supplica perchè sia rettificata la liquidazione della sua pensione. Se si riflette che nel frattempo non riceve nemmeno quell'assegno che prima gli era assegnato, non dovendo esigerlo fino a che non venga più giustamente liquidato, mi pare che sia urgente che sia fatta ragione alla sua istanza onde appunto possa percepire gli assegni cui crede di avere diritto.

(È dichiarata d'urgenza).

PRESIDENTE. L'ingegnere Napoleone Tettamanzi, di Palestro, fa omaggio di un suo opuscolo in cui svolge un progetto sul modo di edificare la nuova capitale d'Italia.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE MILITARE; EDITTO SULLE SEMENTI IN SICILIA.

Si procederà in ora all'appello nominale pel rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sui progetti

di legge per modificazioni al Codice penale militare e pubblicazione nelle provincie siciliane dell'editto per le sementi e i soccorsi.

(Si procede all'appello nominale per la votazione cui succede un intervallo di aspettazione durante un ora e mezzo).

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICHELINI. Io propongo che si faccia un altro appello, e che si pubblichino i nomi degli assenti, ancorchè la Camera si trovasse in numero quando l'appello sarà compiuto.

Credo la mia proposta essere conforme al regolamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Conformemente alla proposta dell'onorevole Michelini, si procederà nuovamente all'appello nominale e si stamperanno nella gazzetta ufficiale i nomi degli assenti.

Questo nuovo appello però non pregiudicherà a quelli che già furono presenti al primo appello, e che in questo momento per avventura non si trovino nella sala.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 190 |
| Maggioranza | 96 |
| Voti favorevoli | 172 |
| Voti contrari | 18 |

(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul progetto di legge portante pubblicazione nelle provincie siciliane dell'editto per le sementi e i soccorsi:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 190 |
| Maggioranza | 96 |
| Voti favorevoli | 170 |
| Voti contrari | 20 |

(La Camera approva).

Avverto la Camera che a cominciare da lunedì alle ore 2 si farà l'appello nominale, e se a quell'ora la Camera non sarà in numero, il nome degli assenti sarà stampato sulla gazzetta ufficiale.

In quest'occasione non posso a meno che deplorare l'inconveniente gravissimo ed il ritardo che porta ai nostri lavori, che pur sono tanto urgenti, la poca cura nell'intervenire per tempo alle sedute della Camera.

L'onorevole Malenchini ha la parola sul sunto delle petizioni.

MALENCHINI. Il municipio di Livorno con la petizione numero 9658 indirizza alla Camera alcune osservazioni relative alle leggi sull'abolizione delle corporazioni privilegiate.

Io prego la Camera ad ordinare che questa petizione sia rimessa alla Commissione che deve riferire sulla legge suddetta.

La Commissione ha già pubblicato la sua relazione, ma potrà però tener conto delle ragioni esposte dal municipio di Livorno, in occasione della discussione della legge nella Camera.

PRESIDENTE. Queste trasmissioni si fanno di diritto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE INTORNO ALLO STIPENDIO DEI PROFESSORI STATI DESTITUITI PER CAUSE POLITICHE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione sul progetto di legge per riforma delle carceri giudiziarie, ma siccome non è presente il ministro dell'interno che presentò questo progetto di legge, imperocchè egli si trova al Senato per la discussione della legge sulla pubblica sicurezza, si passerà al progetto di legge che si trova al numero successivo, vale a dire: « Applicazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 ai professori stati destituiti per cause politiche ».

I due articoli della legge sono i seguenti:

« Art. 1. L'articolo 2° della legge del 31 luglio 1862 sarà applicato ai professori delle Università del regno d'Italia, computando come tempo di effettivo servizio quello trascorso tra la destituzione per motivi politici innanzi il 1860 e la reintegrazione in ufficio dal 1859 in poi.

« Art. 2. Gli stipendi ragionati secondo l'articolo precedente decorreranno dal 1° gennaio 1863. »

La discussione generale è aperta.

La parola è all'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Signori, la legge che si propone all'approvazione della Camera relativa all'applicazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 ai professori stati destituiti per cause politiche, non è giusta. Ancorchè fosse giusta, la prudenza legislativa e la necessità dell'erario nazionale ci consiglierebbero a respingerla.

Infine questo progetto di legge non è decoroso per i medesimi egregi professori, a vantaggio dei quali viene proposto.

Nell'esporre brevemente le ragioni che, secondo il mio avviso, potranno per avventura avvalorare la mia proposizione, sento il debito di dichiarare francamente alla Camera, che non intendo che annunziare quello che la coscienza mi detta senza nulla detrarre alle onorande persone cui il progetto di legge si riferisce. Io non le conosco, ma le rispetto sinceramente; imperocchè ritengo che è debito di ogni cittadino italiano di onorare coloro che si consacrano allo studio e si dedicano all'insegnamento delle scienze nelle Università italiane a profitto della gioventù studiosa, nella quale le speranze della patria e del nostro avvenire sono riposte.

Ma questi generosi sentimenti, ai quali si sono ispirati e il nobile cuore e la mente elevata del relatore della Commissione non debbono sicuramente far velo al nostro intelletto, e non debbono imporre alle nostre coscienze. Epperò io imprenderò a dimostrare primamente, come poc'anzi diceva, l'ingiustizia dello schema di legge su cui si chiama l'attenzione della Camera.

E perchè quest'idea spicchi scolpita nell'animo dei rappresentanti della nazione, gli invito a considerare che questo disegno di legge manca di giustizia, dappoichè non ha fondamento storico, non ha fondamento di legalità. Si assevera dall'onorevole signor ministro e si conferma dall'onorevole relatore della Commissione che i motivi i quali dettarono la legge del 31 luglio 1862 sono precisamente quelli che informano il presente disegno di legge, conciossiachè la condizione dei professori universitari i quali furono destituiti per causa politica e indi reintegrati nei loro impieghi sia equiparata a quella d'altri professori che si trovassero nell'insegnamento, ed ai quali già fossero state accordate le garanzie ed i benefici effetti dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862. A me sembra che i motivi i quali dettarono siffatta legge non calzino all'uopo e che non vi sia luogo a fare ricorso in proposito, nè per giustizia, nè per equità, agli argomenti di analogia, imperocchè i casi sono diversi e manifestamente dissimili. La ragione dalla quale mosse la Camera quando discusse lungamente e dottamente la legge fu la parificazione delle tasse universitarie, e nella grave discussione della legge stessa per parificare le tasse universitarie, dietro quegli scandali che avvennero nell'Università di Pavia, s'introdusse come di sbieco l'articolo 2, con cui si volle fissare con alquanto di larghezza la posizione dei professori che insegnano nelle Università governative d'Italia.

TORNATA DEL 23 GENNAIO

E nel vero la legge 31 luglio 1862 nel primo articolo determinò le norme per cui son parificate le tasse in tutte le Università governative italiane; nel 2° articolo venne a determinarsi quale sia lo stipendio dei professori insegnanti, e come questo stipendio, secondo due categorie d'Università, debba essere aumentato dopo 10 anni d'effettivo servizio, e poscia di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nello insegnamento, computando detto quinquennio a cominciare dal 1° gennaio 1863, e statuendosi che in ogni caso gli aumenti non potessero mai eccedere un certo limite, che fu segnato ad 8000 lire; in seguito si passò a determinare le norme secondo le quali dovesse formarsi dal ministro che reggeva la pubblica istruzione il regolamento che dovesse regolare lo insegnamento ed il modo degli esami in tutte le Università governative; infine fu sancita una disposizione transitoria in favore di coloro che volessero esporsi agli esami pel conseguimento dei gradi accademici senza essersi precedentemente iscritti ai corsi universitari nell'Università di Napoli, la quale godeva di taluni privilegi rispetto all'ammissione degli esami dinanzi ad essa, e che furono giustamente confermati. Oggi poi si tratta di estendere l'articolo 2, che ebbe di mira esclusivamente lo stipendio dei professori insegnanti che contano dieci o più anni di effettivo servizio, anche alla condizione di quei professori che all'epoca in cui questa legge venne promulgata si trovavano avere dieci anni di nomina, ma non di effettivo servizio nell'insegnamento della cattedra. Nell'epoca prossima adunque della promulgazione della precisata legge sorse in alcuni professori l'idea...

COPPINO. Domando la parola.

MELCHIORRE... che le benefiche disposizioni sopra-discorse fossero applicabili ancora ad essi, nonostante non avessero l'effettivo servizio di anni 10 d'insegnamento al 1° gennaio 1863; ed io lodo i professori che provvedevano convenevolmente ai loro personali interessi, insistendo...

MANCINI. Domando la parola.

MELCHIORRE... che la legge 25 settembre 1860 sulle pensioni dovesse essere applicata ancora a loro vantaggio individuale, e che appoggiando ancora queste loro pretese alla legge 31 luglio chiesero che l'articolo 2 fosse esteso per effetto delle disposizioni legislative promulgate dai Governi prodittatoriali sulle pensioni di ritiro in favore di quegli sventurati che, dopo i moti politici che ebbero così tristi effetti nelle provincie meridionali ed in altre contrade d'Italia, fossero stati privati dell'impiego, quante volte costoro si volessero giovare del tempo corso dalla destituzione per liquidare la pensione loro dovuta pel collocamento a riposo.

Per le quali cose abbiamo che nella legge del 31 luglio 1862 si è considerato esclusivamente il modo come debba essere aumentato successivamente lo stipendio dei professori insegnanti; in quella sulle pensioni pubblicata sotto i Governi prodittatoriali abbiamo visto considerata, e giustamente considerata, la posizione

di quegli impiegati civili che, destituiti per causa di libertà, si fossero determinati a chiedere il collocamento a riposa, e conseguentemente la corrispondente pensione, da regolarsi colle leggi che su quest'argomento imperavano nelle contrade cui essi appartenevano.

Ora, l'un caso non è certamente l'altro, quindi come potrà argomentarsi per analogia?

L'argomento analogico nelle materie civili spesso volte è indicato per rendere più facile l'applicazione della legge ai casi che occorrono dinanzi ai magistrati che vengono chiamati a deciderli. Ma allora si passa dal caso simile al caso simile, ma non dal caso simile al dissimile e diverso, siccome in quello di che è disputa.

Oltre a ciò rifletta la Camera che è pericoloso estendere dai casi simili ai casi diversi la legge, massime quando trattisi di casi non infrequenti e non di recente invals, avvegnachè egli è risaputo non essere permesso procedere per analogia ai casi omissi o non preveduti affatto.

Rispetto poi al caso in discussione vuoi si inoltre notare che le circostanze per le quali vuoi si estendere l'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 non sono nè sopravvenute, nè nuove, ma erano note ed esistevano quando essa fu discussa e votata dalla Camera elettiva. Epperò nulla varia la causa per la quale questi professori insegnanti nelle Università governative chieggono siano a loro pro applicate le disposizioni dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862; non può dirsi che sia sopraggiunta, perchè esisteva in tempo della promulgazione di essa. E nel vero chi contrasterà il fatto, che all'epoca di tale pubblicazione i professori insegnanti, se avevano 10 anni di nomina, non avevano 10 anni di effettivo servizio? Epperò non possono conseguire quell'aumento di stipendio che è stato fissato sotto l'adempimento dell'enunciata indispensabile condizione. Quindi ognuno vede che le cause alle quali la domanda di questi benemeriti professori si appoggia esistevano quando il Parlamento italiano discuteva e votava la legge di che oggi invocano l'applicazione a loro vantaggio. Per lo che, se esistevano queste cause, se queste cause erano presenti alla mente dei legislatori allorchè compilarono la legge 31 luglio 1862, come mai si potrà estendere quella legge, che queste cause non considerò, oggi come un favore senza manifesta ingiustizia? Ma oltre a ciò il relatore della Commissione faceva appello alla generosità dei rappresentanti della nazione, e veniva a domandare, che se non per retta giustizia, si fosse applicata almeno per equità. Signori, la equità è consigliera onesta ed avveduta, spesse volte, del magistrato che applica la legge; ma il legislatore deve essere impassibile e severo come la legge. Signori, se la equità spesso si consiglia e raccomanda ai magistrati che debbono decidere i casi che sono al loro esame sottoposti, si guardino i legislatori di ricorrere all'equità solo siccome norma infallibile ed unica nella formazione della legge, la quale deve essere guida sicura a

tutti i cittadini, ai quali incombe il debito di ubbidirne i precetti.

Per conseguenza io credo che il sentimento di equità, se dovesse prevalere in questa discussione a fronte del sentimento di giustizia, per il quale noi dobbiamo combattere e respingere la legge, saria pericoloso; io credo che noi faremmo sì che la legge spesse volte fosse tradita e ne' suoi motivi e ne' suoi scopi e partorisce effetti contrari a quelli che se ne volevano ottenere quando la legge stessa si discuteva e si votava.

Ma oltre a ciò l'onorevole relatore della Commissione ha fatto la storia dei motivi, delle cagioni e delle cause gravi che determinarono il ministro della pubblica istruzione a presentare questa legge al Parlamento non ostante che il ministro stesso avesse confessato nella sua religiosità, di cui io devo tener ragione in questo momento, essere stato eccitato e dal Consiglio dei ministri e dal Consiglio di Stato delle antiche provincie a respingerla sul considerazione che la ragione legale a cui questo progetto di legge si appoggiava non era quella indicata nell'articolo 2°, e per conseguenza quest'articolo 2° del decreto poc'anzi citato del 31 luglio 1862 non potesse essere applicato. Quest'articolo difatti di stipendi parlava e non già di diritto a liquidar pensione; e considerava il decennio di servizio effettivo nello insegnamento, non già il diritto al collocamento a riposo e la pensione spettante ai professori universitari privati dell'ufficio per destituzione che fosse stata ingiustamente inflitta.

BOGGIO. Domando la parola.

MELCHIORRE. E aggiungasi infine che queste cause per le quali furono destituiti non erano certamente quelle che dettarono l'articolo 2° della citata legge.

Aggiungeva il signor ministro che il Consiglio di Stato fu per la seconda volta invitato a discutere questa grave questione che meritava di essere seriamente ponderata, ed il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, confermò il parere del primo Consiglio di Stato e decise che, solo per argomenti di analogia e d'equità potesse ritenersi, che i motivi che dettarono la legge dei prodittatori relative alla liquidazione della pensione alla quale g'impiegati destituiti aveano acquistato diritto computando il tempo della destituzione per un tempo utile alla liquidazione stessa meritavano una certa considerazione rispetto al caso in esame.

Ora se noi abbiamo dimostrato che l'argomento di analogia non calza in proposito, che il ricorrere all'equità è pericoloso, e nel caso attuale esiziale, come noi potremo seguire in questa parte il Consiglio di Stato, quando il Consiglio di Stato esaminando la questione di diritto, ed in ciò credo che egli sia competente, diceva recisamente per due volte che questa legge riguarda lo stipendio e non la liquidazione della pensione, che essa vanamente s'invocava dai professori insegnanti delle Università governative? Ma se oltre la questione di diritto, se oltre le considerazioni che io ho esposto alla Camera si volesse per poco ritenere che giusto sia questo progetto di legge, consi-

deri la Camera se la prudenza legislativa le consigli nel tempo stesso di estendere gradatamente le leggi che vota ogniquale volta a lei si presentano casi nuovi e infrequenti!

Signori, noi dobbiamo ricordarci che il legislatore compilando le leggi non detta che formole generali in cui si delineano i principii che debbono governarne l'applicazione, la quale è affidata esclusivamente ai magistrati che sono chiamati in nome del Re a rendere giustizia a tutti quelli che la reclamano; ma quando si volesse dire al legislatore dopochè fu fatta la legge: quando questa legge fu discussa e fu votata voi dovevate considerare il caso eccezionale individuale, come quello che oggi è in discussione, allora voi sareste obbligati a riformare tale legge ogniquale volta un caso eccezionale qualunque verrà a presentarsi.

Per tal modo noi non faremo altro che leggi ogni giorno sopra lo stesso argomento per favorire or questo or quello, per rendere migliore la posizione di questo o di quell'altro. Ma chi di noi non vede le conseguenze disastrose di un simile procedimento? Chi di noi non si ribellerebbe contro la teorica che ammettesse la base di rifare le leggi ogniquale volta queste non abbiano compreso quel caso individuale, quel caso eccezionale?

Ma, o signori, è già cosa risaputa che nei ristretti limiti della prudenza legislativa è impossibile comprendere tutti i casi che possono verificarsi in una formola generale.

Le leggi provvedono ai casi ordinari, trascurano quelli straordinari, eccezionali e rarissimi.

Quindi io credo che se noi ci lasceremo consigliare soltanto dall'equità e dalla generosità da cui è stata dominata l'onorevole Commissione, noi in tal caso urteremo contro la prudenza legislativa, noi daremo all'Italia un triste esempio di far leggi e di ordinarne l'esecuzione.

Ma se per avventura la prudenza legislativa consigliasse il contrario sistema per un caso di eccezione singolare e straordinario, sarebbe tale quello di cui io vi tengo parola?

Potremo noi, o signori, dire al tempo stesso che la prudenza legislativa ci consigli a migliorare esclusivamente la sorte di questi professori senza valutare contemporaneamente i bisogni dello Stato e la situazione in cui si trova la finanza italiana, per la quale noi tuttodì ci lambicchiamo il cervello?

Ed al tempo stesso, o signori, non vorrete voi considerare la condizione nella quale si trovano le nostre popolazioni mentre la Camera sta per votare tre leggi nuove d'imposta, quella sui redditi della ricchezza mobile, sul dazio di consumo e sulla perequazione d'imposta fondiaria? E senza tener conto di queste condizioni ci faremo noi ad estendere una legge che impone oneri alla finanza dello Stato per un caso eccezionale onde favorire qualche professore?

A me sembra che la prudenza legislativa, che la necessità dell'erario nazionale debbono essere guardate attentamente.

TORNATA DEL 23 GENNAIO

Inoltre dico e ripeto all'onorevole Commissione, che la necessaria conseguenza di questa proposta a favore dei professori sarebbe che un giudice di mandamento, il quale dopo il 1848, epoca sventurata per le provincie napoletane, sia stato destituito per cause politiche, potrebbe dirvi: io prima del 1848, era giudice di mandamento, sono stato destituito dall'impiego per cause politiche; se io fossi rimasto nella carriera, io sarei giunto al grado di presidente della Cassazione di Napoli, quindi datemi lo stipendio pari a quel grado. Ma il presidente della Corte di cassazione esiste e non può essere tolto.

Allora, converrà creare un'altra Corte di cassazione, ed alle quattro che esistono aggiungerne una quinta per collocare un giudice di mandamento, il quale con logico fondamento potrebbe fare il seguente ragionamento al ministro proponente: il tempo decorso dalla destituzione dà diritto all'aumento dello stipendio, ma non posso conseguirlo che percorrendo i gradi; dunque datemi la presidenza della Corte di cassazione, o lo stipendio a tale carica rispondente.

Ecco dove conduce il rigor logico dei principii ai quali ha fatto ricorso il ministro proponente e l'onorevole Commissione!

Ma questo non basta. Supponiamo un applicato nel ramo delle gabelle e del demanio, il quale sia stato destituito per causa politica. Il tempo trascorso dal giorno della destituzione si deve calcolare nell'aumento dello stipendio; dunque per rigore di logica inesorabile noi dobbiamo dargli il posto di direttore generale. Ma chi di voi non rimarrà sorpreso da questa conseguenza? Eppure queste sono le conseguenze derivanti dalla legge che ci è proposta, questo è il principio invocato dall'onorevole ministro e dalla Commissione; principio falso, che io vi prego di rigettare, perchè costituirebbe un precedente pericoloso, un precedente di cui non è possibile in questo momento di calcolare la portata e la estensione, ed allora, signori, dove andremo noi?

Signori, io ho promesso di esser breve, e manterrò la promessa.

Lasciamo queste considerazioni e veniamo a quegli egregi professori per i quali la legge è stata proposta. Ed in ciò io dirò: sono questi, professori che meritino un'eccezione? Signori, in questo caso io sono il primo a votare la legge. Ma allora la legge sarà fatta per l'individuo; ed io dirò: ripetete la votazione che tanto onorò il Parlamento italiano, quando si trattò di dare una ricompensa nazionale a quel benemerito patriota che si appella Farini. Se poi non sono eccezioni, se non hanno il valore di Farini, per il quale la nazione votò una legge per una ricompensa nazionale, in tal caso dirò: signori, attendete che questi professori compiano dieci anni di servizio effettivo, ed allora avranno l'aumento dello stipendio.

Ma se questi professori sono stretti dal bisogno di avere presto tale aumento? Se esso deve servire alla loro esistenza?

Io non lo credo, i professori benemeriti, quali sono

quelli per cui la legge viene proposta, ritengo che siano sottratti ai bisogni di tal fatta, e qualora io fossi nell'errore, permettetemi che ricordi una frase divenuta celebre negli annali della rivoluzione italiana: « Lasciate loro la gloria di morir poveri. » (*Ilarità*)

Ma, signori, io non credo che questi bisogni, queste necessità premano i benemeriti, dei quali poc'anzi faceva cenno, ed è per conseguenza che io invito gli onorevoli rappresentanti a tener conto delle mie osservazioni dirette esclusivamente a far sì che la Camera si mantenga logica e giusta nella votazione delle leggi, lasciandosi guidare dai principii e non da casi eccezionali.

Questo sistema, signori, è pericoloso, e, permettetemi che il dica, è assurdo, ed io ho fiducia che il ministro proponente, il quale è un letterato ed un patriota distinto e benemerito, tenendo conto delle mie ragioni, sarà il primo questa mane a dare il luminoso esempio di ritirare questa legge che non è giusta, e non è decorosa nemmeno per i professori per i quali viene proposta.

Se l'onorevole ministro farà ragione alle mie osservazioni ritirando la legge prima che si passi alla votazione, farà opera patriottica, saggia e lodevole.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Dopo ringraziato l'onorevole preopinante delle gentili parole che m'ha indirizzato, io debbo dichiarare alla Camera che la ripugnanza mia quando si trattava di proporre questa legge ebbe tutt'altra ragione di quella che egli crede.

La ripugnanza non veniva mica da dubbio sulla giustizia di questa legge; veniva da ciò che io era professore all'istituto degli studi superiori di Firenze, che nel 1848 fui nominato nell'Università di Palermo professore di diritto pubblico, e che lasciai la cattedra dopo gli avvenimenti del 1849.

A me dunque pareva che io, professore e destituito, non dovessi proporre una legge, la quale in un modo qualunque mi potea recar vantaggio.

Poi fatti meglio i conti (io i miei conti non li voglio fare con troppa sottigliezza), vidi che la legge non poteva essere a me applicabile, perchè riguarda i professori universitari, mentre l'istituto di Firenze non è pareggiato alle Università; perchè riguarda i professori insegnanti nel gennaio 1863 o all'epoca della legge, ed io allora non era professore di Università. Perciò, considerando che personalmente io non era interessato, e d'altronde avendo il fermissimo proposito che se per un caso qualunque ci potessi avere interesse nè mai domanderei questo aumento di soldo, e datomelo vi rinunzierei, ho potuto entrare liberamente a sostenere la mia opinione sul merito della legge.

L'onorevole preopinante ha detto che il Consiglio di Stato, interrogato per ben due volte in proposito, manifestò esitazione e diè un parere contrario. Questo non avvenne sul merito della legge, bensì sulle pretese fatte innanzi da parte degli interessati, cioè che il decreto del 9 agosto 1859, esteso poi a varie provincie

del regno, per il quale i destituiti per cause politiche dovevano godere nella liquidazione della loro pensione il beneficio del servizio non prestato, dovesse applicarsi nel caso del maggiore stipendio stabilito colla legge 31 luglio 1862. Il Consiglio di Stato considerò che certamente le ragioni per le quali il legislatore erasi indotto ad accordare quel beneficio nella liquidazione delle pensioni potevano servire di argomento di analogia in favore della domanda dei professori, ma non era una ragione per applicare direttamente la legge; e tanto nella prima quanto nella seconda sua decisione disse necessaria una legge speciale.

In questo mezzo, tra il primo e il secondo parere del Consiglio di Stato, un'interpellanza mossami in questa Camera mi spinse a proporre questa legge.

Io sono pienamente d'avviso che le ragioni di analogia, l'identità del principio di giustizia consacrato nel decreto del 9 agosto 1859 per la liquidazione della pensione, pienamente si debba applicare ai professori delle Università per godere dal 1° gennaio 1863 l'aumento dello stipendio, come se avessero effettivamente sostenuta la cattedra per i dieci anni richiesti dalla legge, durante i quali, alcuni di loro furono destituiti o sospesi dai passati Governi.

Io credo che l'esempio allegato dall'onorevole preopinante dell'avanzamento di un impiegato qualunque, verbi grazia, di un giudice di mandamento, il quale potesse poi pretendere il posto di presidente della Corte di cassazione, solo per la ragione che avrebbe potuto arrivare a tal carica, quest'esempio, dico, è assolutamente inapplicabile al caso nostro, in cui non si tratta di un avanzamento virtuale di posto, ma di considerare come servizio effettivo quello che fu impedito da una violenza di Governi che noi estimiamo giustamente come illegittimi.

Finalmente l'onorevole preopinante diceva che questi benemeriti patrioti potrebbero con pazienza attendere per avere l'aumento di lire mille di stipendio. Signori, non siamo nel caso; l'aumento di mille lire, ossia lo stipendio di sei mila invece di cinque mila lire, è dato tassativamente a quei professori che al tempo della legge si trovavano sulla cattedra. Ora i professori dei quali si ragiona, continuando nella cattedra, non avranno che l'aumento di un decimo, se non che a capo di cinque anni, ossia dovranno aspettare dieci anni per godere le mille lire di più, mentre il decennio produrrebbe ai loro fortunati compagni altri due decimi delle sei mila lire che godono, cioè altre lire 1200, in tutto 7200.

Ognun vede che, respingendo la legge, si priverebbero assolutamente quei professori del beneficio, e non se ne differirebbe solamente l'esecuzione.

Dopo questo, io mi rimetto alla giustizia, non dico all'equità della Camera, la quale esige che i professori destituiti siano trattati perfettamente come quelli che erano in esercizio della cattedra, e che non si rinnovi lo sconcio che credo sia accaduto per alcuno; alludo ad un professore destituito, se non erro del-

l'Università di Napoli, il quale ha veduto il suo successore ottenere dal Governo italiano l'aumento dalle cinque alle sei mila lire, mentre egli, professore più anziano, dopo aver sofferto la destituzione e l'esilio, si trovò col soldo di cinque mila invece di sei mila lire.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Coppino.

COPPINO. Io parlo nello stesso senso dell'onorevole ministro. Non so se gli altri che hanno domandata la parola discorrano anche in questo senso.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini in che senso parla?

MANCINI. Nello stesso senso: voleva ricordare alla Camera un precedente.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio parla in favore della legge?

BOGGIO. In favore, però vorrei fare una domanda al ministro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discussione generale, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti.

(È approvata).

BOGGIO. Domando la parola sull'articolo.

MACCHI, relatore. Vorrei dire una sola parola.

PRESIDENTE. Il relatore, secondo gli usi della Camera, ha facoltà di parlare.

MACCHI, relatore. Il collega Melchiorre cominciò la sua arringa contro questa legge facendo appello alla giustizia della Camera, facendo appello al decoro dei professori.

Ebbene, io vi dico, o signori, che se questa legge avesse potuto in qualche modo offendere i sentimenti di giustizia nella Camera e quelli del decoro nei professori, certo noi non l'avremmo propugnata.

Questa circostanza l'ho notata nella relazione, che l'onorevole Melchiorre mi ha fatto l'onore di leggere. In essa ho detto chiaro, che appunto la Commissione era stata pressochè unanime nell'ammettere questa legge, perchè richiesta da considerazioni rigorose di giustizia.

La giustizia sarebbe offesa, non coll'ammettere la legge, ma col respingerla. Imperocchè senza questa legge, noi avremmo nell'insegnamento dei professori, i quali per le sola ragione d'essere rimasti al loro posto senza essere molestati dai Governi che abbiamo combattuti, si troverebbero ora in condizione materialmente e finanziariamente migliore di quegli altri, i quali nominati professori prima di loro, si trovano ora di nuovo al proprio posto, ma non hanno potuto continuare nell'insegnamento per amore di libertà, ossia per una causa che altamente li onora.

Ecco come la giustizia debba indurre la Camera a votare questa legge. E la giustizia venne invocata e seguita dalla Camera anche quando approvò l'ordine del giorno, proposto in altra occasione dal nostro

collega Mancini, e che eccitava appunto il Ministero a presentare questa legge; la quale, per conseguenza, si può dire dalla Camera implicitamente già votata; imperocchè il ministro presentandola, non ha fatto che rendere omaggio ad un voto della Camera.

Invocò le ragioni della finanza l'onorevole collega Melchiorre: le finanze qui c'entrano per poco; mentre la spesa che cagionerebbe questa legge è sì lieve, che in verità, non sarebbe il caso di darcene grande preoccupazione. Ma fosse pure; ma quando c'è di mezzo una questione di giustizia, una questione di diritto, oh! la questione di finanza deve essere subalterna. Ed io credo che lo stesso onorevole Melchiorre non farebbe difficoltà a votare nuove imposte, a votare aumenti di spesa, quando questi dalla giustizia fossero richiesti.

Del resto, poichè la Camera mostra tanta propensione per questa legge che fra i vari oratori, i quali hanno chiesto di parlare, il solo preopinante ha manifestato opinioni contrarie, gli altri, con mia compiacenza, li ho intesi tutti dichiararsene favorevoli, non mi pare che faccia bisogno che io mi estenda più oltre. Finisco dunque raccomandando di nuovo alla Camera di dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alla Camera che al fine dell'articolo primo sarebbe proposto dal deputato Ara un emendamento aggiuntivo. Esso consisterebbe nell'aggiungere le seguenti parole: *e quello prestato in qualità d'incaricato, supplente o sostituito*. Per modo che l'articolo primo sarebbe, secondo la proposta dell'onorevole Ara, così concepito:

« Art. 1. L'articolo secondo della legge del 31 luglio 1862 sarà applicato ai professori delle Università del regno d'Italia, computando come tempo di effettivo servizio quello trascorso tra la destituzione per motivi politici innanzi il 1860 e la reintegrazione in ufficio dal 1859 in poi, e quello prestato in qualità d'incaricato, supplente o sostituito. »

ARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. L'onorevole Ara parla per isvolgere il suo emendamento; io gli cedo la parola; dirò poi dopo perchè io non possa accettarlo.

PRESIDENTE. La parola spetta dunque al deputato Ara.

ARA. Coll'articolo 2 della legge del 31 luglio 1862 si è stabilito alla lettera a doversi ai professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pisa, Pavia e Torino attribuire da lire 5 mila a 6 mila se contano dieci anni e più di servizio. Come vede la Camera, con questa disposizione di legge si è accennato al servizio, senza indicare in quale qualità si sia prestato. Basta che uno si trovi professore da dieci anni o che abbia prestato servizio allo Stato, perchè, stando al letterale disposto, dovesse essere compreso a godere dello stipendio di 5 a 6 mila lire.

Tuttavia, quantunque l'articolo non abbia specificata

la qualità del servizio, nacquero diversi dubbi, i quali furono risolti con circolare del signor ministro in data 21 giugno 1863.

In questa circolare, all'articolo 1, si diceva doversi escludere dall'articolo 1 gl'insegnamenti dati anteriormente dai professori universitari nei collegi, licei, istituti tecnici.

2° Il tempo trascorso tra la destituzione di un professore per causa politica e la riammissione di lui non possa computarsi nel decennio voluto pel conseguimento del massimo stipendio fissato dalla legge di luglio 1862.

Questo caso è quello che sarebbe compreso nell'attuale articolo della legge; quindi l'articolo 3 della circolare ministeriale dice che non possono computarsi i servizi ordinari di un professore per completare il decennio voluto dalla legge od i servizi dallo stesso prestati nelle Università nella qualità di professore supplente o sostituito, ma che la legge si deve applicare a quei professori i quali, in virtù degli ordinamenti che esistevano in alcune Università, abbiano avuto diritto alla successione della carica, e diffatti vi abbiano esercitato per dieci anni continui.

Io trovo che questa interpretazione, sotto un certo aspetto, è, a mio credere, esorbitante: perchè, se si vuole interpretare l'articolo 2 in modo che bisogni essere professore ed aver esercitato questo servizio in tale qualità di professore, non potrebbe ammettersi questa eccezione per non professori che si dice aver diritto alla cattedra.

La legge non avendo detto questo, non si poteva, a mio senso, estendere a persone le quali non erano comprese nella legge. Ma si è creduto di dare questo diritto allo stipendio maggiore a quelli i quali erano supplenti e che avevano diritto alla cattedra od hanno tenuta la cattedra per dieci anni; mi pare che per lo stesso motivo non si doveva interpretare la legge in questo senso; lo stesso motivo milita per quelli che erano sostituiti od incaricati, e per quanto hanno continuato per dieci anni il servizio di professori dell'Università.

Io temo che la Camera non sia per fare buon viso a questa mia aggiunta, perchè dal momento che si tratta di aggravare l'erario, essendo una necessità il fare delle economie, la Camera non è molto disposta ad estendere la portata dell'articolo. Ma le osservazioni fatte e dal signor ministro e dal relatore della Commissione che quando si tratta di giustizia e che l'aggravio ne è minimo, come nel caso attuale, mi pare che quando la ragione di giustizia sia dimostrata, dovrebbe essere accettata. E la ragione di giustizia, secondo me, è evidentissima.

Quando fu proposto l'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 si è stabilito uno stipendio da lire 5000 a 6000 per il servizio effettivo e non il servizio apparente. Quando un professore supplente esercita una cattedra e lavora effettivamente, ha prestato questo servizio e quindi continua in tale qualità come profes-

sore, è quegli che ha meritato di più l'aumento dello stipendio. Sarebbe quindi un'ingiustizia concedere l'aumento di stipendio a quei professori titolari, i quali pochissime volte esercitano la professione, e privare quelli che per dieci anni l'hanno esercitata effettivamente.

Adunque dal momento che hanno lavorato, mi pare evidentissima la giustizia di retribuirli, e quindi giustificata la proposta.

In conseguenza prego la Camera a voler accettare la mia aggiunta, che cioè oltre di tener conto del servizio a quelli che per motivi politici non hanno potuto continuare in esso, si voglia considerare come servizio effettivo quello degl'incaricati supplenti.

PRESIDENTE. Domanderei innanzi tutto se l'emendamento Ara è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Se il signor presidente mel permette, vorrei rispondere alle osservazioni fatte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Ho respinto l'aggiunta dell'onorevole deputato Ara per due ragioni: la prima che quest'aggiunta fatta all'articolo di legge che riguarda esclusivamente i professori destituiti, metterebbe costoro in una condizione migliore dei professori che non sono mai stati destituiti; in secondo luogo (vengo alla parte principale della questione) l'articolo della legge 31 luglio 1862 mi par ben chiaro; esso accorda il beneficio dello stipendio maggiore ai professori i quali hanno insegnato per 10 anni. Mosso dalle domande di alcuni, i quali non erano stati per tale spazio di tempo professori titolari d'Università, ma lo erano stati in licei, in ginnasi, oppure colla qualità di professore supplente o provvisorio nelle varie Università del regno, il Ministero consultò il Consiglio di Stato sull'interpretazione da darsi al relativo articolo della legge. Il Consiglio di Stato, attenendosi strettamente alla lettera della legge, e, credo, anche allo spirito, avvisò che non si dovesse fare alcuna eccezione, e che soltanto fosse accordato uno stipendio maggiore a quelli che per 10 anni erano stati professori.

A coerenza di questo parere del Consiglio di Stato, si messe fuori la circolare citata dall'onorevole preopinante, il soggetto della quale fu pria discusso nel Consiglio dei ministri. Si considerò che nella sola Università di Bologna vi era una qualità di professori i quali erano considerati come professori effettivi sino dal momento della nomina, ma a condizione di non dover godere dello stipendio, se non alla morte od al ritiro del professore il quale occupava la cattedra. Il Consiglio dei ministri considerò che quei professori, essendo risguardati come titolari, aveano un vero diritto, e che quindi ad essi era applicabile la legge quando avessero 10 anni di servizio. Si fece dunque questa sola eccezione, per tutti gli altri non si fece. Io credo non dover aggiungere altro perchè la legge del

31 luglio tassativamente stabilisce questo beneficio a quelli che per 10 anni sono stati professori.

BOGGIO. Veramente pare a me che le ragioni esposte dall'onorevole ministro, riguardo all'aggiunta messa innanzi dall'onorevole Ara, non precludano la via ad ogni replica, in quanto che sta bene che secondo il tenore preciso della legge già votata dalla Camera non si possa pretendere che quella legge sia applicabile ai sostituti, ai supplenti dei quali parla l'aggiunta Ara, ma è pur vero che non istiamo qui facendo una legge d'interpretazione semplice e stretta; stiamo facendo una legge nuova per riparare ad una ingiustizia alla quale lasciava aperto l'adito la legge dapprima votata, di modo che la stessa ragione di giustizia che vi può essere per adottare il progetto come fu proposto, questa stessa ragione di giustizia milita, mi sembra, per l'aggiunta Ara.

Io però non intendo sopra questo d'insistere, bensì credevo e credo ancora che fosse obbligo mio, come membro dell'Università, di esternare francamente la mia opinione in questa cosa, principalmente trattandosi poi di quistioni nelle quali è evidente che io non posso avere interesse di sorta: ma giacchè siamo a discutere sull'opportunità di questa legge, giacchè ho udito un onorevole nostro collega chiamare in campo considerazioni finanziarie per osteggiare la legge, io vorrei valermi di quest'occasione per domandare all'onorevole ministro alcuni schiarimenti di fatto, resi tanto più opportuni, a mio avviso, da ciò che egli disse testè, indicando come la legge che votammo nel 1862 sia già stata interpretata largamente in ordine a talune Università del regno, fra cui quelle dell'Emilia, ed espose i motivi per i quali ciò avvenne.

Io non intendo censurare comechessia l'interpretazione data dal Consiglio dei ministri, ma dacchè questa legge porta ad interessi finanziari, e dacchè questa legge fu già favorevolmente interpretata in ordine alle Università dell'Emilia, mi sembrerebbe opportuno che l'onorevole ministro volesse dare qualche schiarimento sulla condizione di quelle Università, ed in specie sulla condizione dell'Università di Bologna; imperocchè, per molti di noi, il dare il voto favorevole o contrario a questa legge dipenderà dal sapere in quali condizioni siano veramente quelle Università; imperocchè, secondo voci che andarono attorno, secondo articoli che si lessero nei giornali, e secondo polemiche che lo stesso reggente dell'Università di Bologna (non cercherò con quanta opportunità) stimò opportuno di sostenere sopra i giornali, sembrerebbe che in quella Università regni un grandissimo disordine.

Io ho udito narrare di professori insultati, di professori che hanno dovuto abbandonare il posto; ho udito narrare di una quasi assoluta inosservanza in quella Università del regolamento che è comune a tutte.

Nell'Università di Torino è successo in quest'anno questo fatto, che sopra 160 o 170 studenti che fecero in essa il corso di diritto civile, appena 15 o 20 si presentarono qui all'esame; gli altri trovarono comodo di

TORNATA DEL 23 GENNAIO

far qui o di figurare di far qui i loro studi; ma trovarono ancor più comodo di andar in cerca di altra Università, non dirò quale, dove sapevano di trovare l'esame molto più mite, molto più facile che qui.

Ciò che avvenne per la facoltà legale ebbe pur luogo per la facoltà di matematica. Risulta che gli studenti di matematica figurarono di far qui il loro corso, ma poi per l'esame andarono cercando Università e Commissioni, dove anche chi sapeva meno potesse aver quasi sicurezza di essere approvato.

Sembra a me che il signor ministro potrebbe in questa occasione darci qualche schiarimento su questi fatti, perchè, lo ripeto, e con ciò ho finito, per molti di noi, credo, il dare un voto favorevole ad una legge che riguarda i professori e ne migliora le condizioni con aggravio delle finanze, dipende dal vedere se almeno l'insegnamento corrisponda ne' suoi risultamenti a ciò che la nazione ha diritto di aspettare dai sacrifici che fa per l'insegnamento medesimo.

Dimenticava una circostanza. Mi si è anche detto, e con molta insistenza da persone nelle quali debbo avere piena fede, che in qualche Università, e appunto in quella di Bologna, vi ha qualche professore che da due o tre anni e forse più, non ha più dato neanche una lezione. Io domando al signor ministro se questi fatti sussistono sì o no, e domando per ultimo se si possa sperare che quella tal Commissione abbia compiuto il suo lavoro in modo che nel decorso di questa sessione si possa fare qualche cosa, affinchè, se non per la fine dell'anno scolastico 1864, almeno pel principio dell'anno scolastico 1865, si entri in condizioni un po' più normali le quali facciano meno rinerescere allo Stato ciò che sinora con poco profitto si spende per l'istruzione superiore.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Io non so quanto i disordini avvenuti in qualche Università possano influire sul voto che la Camera deve pronunciare sulla legge che è in discussione: non pertanto sono prontissimo a dare le dilucidazioni che domanda l'onorevole deputato Boggio.

In Bologna accadde veramente un disordine nella cattedra di geodesia, se non m'inganno; il professore fu insultato dagli studenti. Or, come il regolamento universitario provvedeva al modo di punire questo trascorso, il Ministero provvide che il Consiglio di reggenza dell'Università di Bologna applicasse le pene stabilite dal regolamento, e queste sono state applicate, quindi per questo riguardo non occorre più altro provvedimento. Questo per la prima parte.

L'onorevole Boggio ha fatto cenno ancora di vari studenti dell'Università di Torino, che sono andati in altre Università a prendere gli esami. Ciò è permesso dal regolamento, è permesso dalla legge, tuttavia convengo nel riguardarlo un inconveniente, al quale bisogna mettere riparo, ed io ho l'onore di dirgli che ho interrogato il Consiglio dell'istruzione pubblica onde proponesse i modi coi quali riparare.

Venendo infine alla Commissione sull'istruzione pub-

blica, dirò che la Commissione è da nove o dieci mesi che si occupa dell'esame di argomenti, che l'onorevole Boggio ben lo comprende, sono gravissimi e degni di tutta la maturità.

Nella Commissione sono già stati presentati vari progetti dalle sotto-Commissioni nominate appositamente, i quali progetti allorchè saranno stati dalla Commissione ponderatamente esaminati, essa presenterà il suo lavoro ed il Ministero ne farà argomento di studio e di proposizioni al potere legislativo.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che il deputato Ara ha ritirato l'emendamento aggiuntivo che egli aveva proposto a questo articolo primo, e si propone di presentare un articolo addizionale; ond'è che attualmente la discussione si trova limitata all'articolo primo del progetto di legge come sta.

Il primo iscritto sarebbe il deputato De Cesare.

DE CESARE. Son io, o signori, il commissario del 7° ufficio, il solo che combatte la legge. (*Bravo!*) Io la combatto sotto l'aspetto finanziario, la combatto sotto l'aspetto di un cattivo precedente, la combatto per non remunerare servizi non resi allo Stato sotto qualunque ragione.

La Commissione, pressochè all'unanimità l'approvò, e in nome di essa l'onorevole relatore disse le ragioni che indussero gli altri miei colleghi ad approvarla: io sento alla mia volta il sacro debito di rivelare alla Camera le ragioni che mi spinsero a rigettarla.

Tollerate, o signori, che qualche Cassandra di tanto in tanto venga a ricordarvi la questione finanziaria.

Che cosa propone il ministro dell'istruzione pubblica in questa legge? Un beneficio a favore di valenti uomini e di chiarissimi professori che io stimo personalmente, un beneficio che poteva essere impartito per altre vie e con altri mezzi legali, senza ricorrere a una legge speciale che stabilisce un cattivo precedente.

Qui si vuol fermare il principio, o signori, di ricompensare servigi non prestati, e di estendere l'eccezione a favore delle pensioni anche agli stipendi.

Lo stipendio è la ricompensa di un servizio prestato, è il prezzo del lavoro; e quando manca il lavoro che è la causa dello stipendio, qualunque sia il motivo che faccia mancarlo, voi non potete, per convenienze politiche, rovesciare un cardinale principio che regola la teoria del lavoro.

All'uopo, non era così leggiera l'osservazione che faceva l'onorevole Melchiorre, quando in nome della giustizia veniva a dire: se volete ricompensare servigi che non si sono prestati (e sia pure per onorevolissime ragioni), voi non potete per la stessa ragione ciò negare ad altri funzionari, prefetti, magistrati, impiegati, o ministri che siano. Se furono destituiti per causa politica, se non poterono prestare i loro servizi, voi dovete ad essi un eguale trattamento.

Un giudice vi dirà: non è colpa mia se dal 1849 in poi io non potei seguitare la carriera di giudice regio; se non fossi stato destituito, ora sarei per lo meno presidente di un tribunale, ovvero presidente di una Corte

d'appello. Fatemi dunque presidente, o compensate con un maggiore stipendio i servigi che non ho potuto rendere allo Stato. (*Segni di assenso*)

Il fatto, o signori, è così chiaro che voi non potreste, dopo ammesso questo precedente, negare gli stessi favori a chi li domanda in nome dello stesso principio di giustizia.

Le leggi di favore sono come le piante parassite; si riproducono.

Diffatti, la Commissione, mentre discuteva, i professori di Pavia chiesero di volere estesi gli stessi benefici per altra via a 27 professori. Un altro professore, un tal Fossati, domandò la stessa cosa. L'onorevole Ara adesso vuole estendere il beneficio anche ai sup-
plenti...

MICHELINI. Domando la parola.

DE CESARE... e quando noi avremo approvata questa legge verranno alla Camera infinite altre petizioni; verranno forse altri progetti di leggi speciali per applicare gli stessi principii in forza di analogia a tutti gli altri che crederanno di aver sofferto un torto, di non aver ricevuta una promozione, ovvero di non essere stati ricompensati per servigi che non prestaron mai. Che cosa farà allora la Camera? Respingerà le domande? Avrà commessa una parzialità a favore di singoli uomini. Le accoglierà? Ma allora, se tutti domandan ragione in nome della giustizia, nessuno domanderà giustizia in nome de'contribuenti?

Questa giustizia voglio domandarla io. (*Bravo!*)

Per siffatti motivi adunque, che io brevemente ho voluto rassegnare alla Camera, la prego di respingere la presente legge, onde non sia approvato un cattivo precedente, che domani accrescerà enormemente gli oneri dello Stato, e il bilancio passivo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. L'onorevole De Cesare ha enunciato due concetti. È ingiusto il principio di ricompensare servigi non prestati. Non si adotti un precedente finanziariamente pericoloso, e si tolleri che di quando in quando qualche Cassandra venga a ricordarvi le nostre condizioni finanziarie. Ed egli ha fondato specialmente i suoi timori di pericolo finanziario nel presupposto di un'analogia di motivi tra la proposta ministeriale e le proposte di nuove e maggiori estensioni formulate testè nell'emendamento presentato dall'onorevole Ara, che quest'ultimo ha bensì ritirato per non aggiungerlo al primo articolo, ma riservandosi di riproporlo sotto forma di un terzo articolo distinto.

Quanto al principio, o signori, io credo che esso non possa più essere messo in discussione nel riguardo speciale de'funzionari destituiti per motivi di libertà politica; l'Italia ha attraversato periodi di durissime prove nella sua storia dell'ultimo mezzo secolo, in cui Governi tirannici o vassalli dello straniero colpirono inesorabili della destituzione quanti impiegati civili o militari osassero negare la loro servile connivenza ai tradimenti verso la patria, o lasciassero scoprire qual-

che aspirazione verso le istituzioni costituzionali. Vittime di cotanta iniquità furono i migliori, i quali, per amore del loro paese, languirono lunghi anni nella miseria, fino a che nella pienezza de'nuovi tempi non vennero o richiamati nel servizio dello Stato, o collocati a riposo con pensione, se fossero vecchi od infermi.

Ora, il principio di cui l'onorevole De Cesare in astratta generalità impugna la giustizia, obbliando co-siffatta specialità eccezionale di condizioni, un tal principio si trova già largamente applicato con una serie di atti legislativi nelle varie provincie italiane a tutti coloro i quali non abbiano avuto altra colpa per essere allontanati dai pubblici servizi che l'espiazione del più nobile fallo di cui onorato cittadino possa andare orgoglioso, quello d'essere rimasto fedele al proprio dovere, di aver guardato in faccia senza paura ad esose tirannidi, di aver anteposto a'privati interessi l'affetto alla patria.

Il regno subalpino fu il primo a sancire leggi informate a codesto principio di giustizia riparatrice nel 1848. I Governi italiani usciti dall'ultima rivoluzione, la dittatura, le luogotenenze imitarono l'esempio, e qualcheuna di tali leggi è stata promulgata in Napoli, quando l'onorevole De Cesare, reggendo degnamente in qualità di direttore il dicastero delle finanze, avrebbe dovuto astenersi dall'applicare un principio che oggi stima ingiusto, o se vi avesse ravvisato un troppo grave e non necessario peso per l'erario, avrebbe potuto fin d'allora fare la Cassandra a sè stesso.

DE CESARE. Domando la parola.

MANCINI. Trovasi adunque stabilito ed in pieno vigore questo principio, che coloro i quali senza loro volontà colpiti da spietata tirannide furono in luttuosi tempi scacciati dai pubblici uffici e sostituiti talvolta da uomini non solo indegni di occupare i loro posti, ma sovente immeritevoli di essere assunti a qualunque specie di pubbliche funzioni, non debbono essi soli tra i funzionari in istato di attività o di riposo esser posti dalla legge in condizione meno favorevole di quelle degli schiavi codardi del caduto dispotismo, che erano loro succeduti, ed ai quali la moderazione del novello regime risparmiò il severo trattamento che molti almeno tra essi avrebbero meritato nella liquidazione delle pensioni.

Queste norme non solo vennero adottate, ma anche per coloro che erano nella capacità di essere ancora attivamente adoperati nei pubblici servizi quasi sempre si vide che furono richiamati non già in quei gradi stessi de'quali erano stati scacciati, ma in gradi maggiori, e talvolta anche troppo più elevati che forse, continuando senza interruzione nel servizio attivo, difficilmente avrebbero raggiunto.

Ora, o signori, dopo che questo principio è entrato nella nostra legislazione per le rammentate specialissime considerazioni e pei dolorosi precedenti della nostra storia nazionale, che non è in noi dimenticare o

TORNATA DEL 23 GENNAIO

cancellare d'un tratto, sarà questo il momento di rimettere in quistione il principio, mentre unicamente si tratta di non mantenere pochissime odiose ed ingiuste esclusioni, e di far scomparire una lacuna che alcuni credono di ravvisare in una recente legge in pro di non più che otto soli uomini di scienza ed illustri patrioti altamente benemeriti?

Quest'ultima circostanza altresì persuade che la legge attuale non può aver tratto di conseguenza, dappoi- chè si sa anticipatamente in quali confini debba necessariamente rimanere circoscritta la sua applicazione. Il che per quanto riguarda i timori concernenti le conseguenze finanziarie vittoriosamente risponde anche alla seconda obiezione dell'onorevole De Cesare.

Se per avventura da noi si aprisse il campo ad estensioni che potessero essere operative di effetto anche in avvenire verso nuove e varie classi di persone, senza sapere di quanto siano numerose, io mi associerei a quei prudenti timori e riguardi.

Egli è innanzi tutto per tal cagione che la proposta dell'onorevole Ara, sia come emendamento dell'articolo 1, sia riservata come proposta di un nuovo articolo, incontra dal mio canto quella difficoltà e quei dubbi che dal punto di vista finanziario sollevava l'onorevole De Cesare. Ma nei limiti dell'attuale proposta di legge non si può seriamente sostenere che noi saremmo minacciati di rimanere ingoiati nell'abisso del fallimento sol perchè ci si propone di compiere un atto di rigorosa giustizia e di politica riparazione verso otto sole persone e non più, e di spendere 8000 lire (poichè è questo tutto l'aumento annuo di spesa derivante da questa legge). Pur troppo (e così non fosse!) vi ha delle spese che meriterebbero la censura della prodigalità; ma mi permetta l'onorevole mio amico De Cesare di dirgli che per far la Cassandra e presagire la nostra rovina finanziaria, la scelta di questo momento e dell'occasione di questa legge è poco felice dal lato dell'opportunità.

Del resto, laddove si discenda all'esame delle ragioni che hanno dettato l'articolo di legge proposto dal Governo e di quelle a cui possano appoggiarsi le altre proposte estensive dell'onorevole Ara, che io non accetto, e l'onorevole De Cesare certamente non accetterà del pari, io non posso ravvisare fra esse la minima analogia ed identità di motivi.

L'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 riguardando la sola classe dei professori ordinari delle Università italiane, si propone unicamente lo scopo d'interpretare una locuzione dubbia di quel testo di legge, e decidere se tra i professori che abbiano dieci anni di anzianità siano contemplati anche questi pochi professori una volta destituiti per causa politica, se cioè per l'incremento graduale dello stipendio sia intendimento della legge calcolare come servizio prestato anche il periodo dell'interruzione che fu l'effetto dell'iniquità e dell'oppressione irresistibile della tirannide.

Invece, se alla classe dei professori universitari altre

classi d'insegnanti venissero ad aggiungersi, quella dei professori degli stabilimenti d'istruzione secondaria o di altri, quella dei supplenti, e simili, noi perderemmo di vista il semplicissimo e limitato scopo di questa legge passando alla materia affatto estranea di una legge nuova. Non si tratterebbe più d'interpretare o completare il concetto dell'articolo 2 della legge testè menzionata, ma bensì di proporre l'esame di una questione affatto diversa, cioè se il principio dell'incremento graduale degli stipendi in ragione della durata del servizio possa ragionevolmente anche ad altre classi di funzionari venir applicato.

Ma quando anche fosse possibile trasportare la discussione su questo terreno, mancherebbe qualunque analogia di motivi, per una considerazione che in brevissime parole potrò sottomettere alla sapienza della Camera.

Finchè un insegnante è semplicemente professore di un istituto secondario, di un liceo, di un ginnasio; finchè è appena incaricato o supplente, i suoi servizi possono aspirare al natural premio riservato al lodevole servizio di ogni buon impiegato, e trovar conforto ed eccitamento nella prospettiva degli avanzamenti; perciò fino a che non si giunga ad ottenere la nomina di professore titolare di Università, la legge non deve introdurre il sistema di un aumento graduale di stipendio, appunto perchè manca l'unico motivo per cui questo sistema ha ragione di essere. Soltanto allorchè si è ottenuta la qualità di professore titolare di Università, allora il professore è morto ad ogni speranza di avanzamento, se non si voglia interessarlo ad abbandonare, tostochè il possa, la carriera dell'insegnamento, con manifesto danno della gioventù, la quale in tal caso sarebbe condannata ad aver sempre a professori giovani tironi o il rifiuto degl'ingegni. Non essendovi pertanto una carriera a percorrere, mancandovi qualunque possibilità di promozioni di gradi nella classe dei professori universitari, fu necessità sostituirvi almeno una promozione graduale nella misura degli stipendi, ragguagliandola alla durata del prestato servizio.

Unicamente in tal senso la legge del 31 luglio 1862 è venuta introducendo, come già aveva fatto in Piemonte la legge del 1859, un graduale aumento di stipendio secondo l'anzianità della nomina; la quale d'altronde fa anche presumere nel professore maggior dottrina, maggiore esperienza, più utili e segnalati servizi renduti all'istruzione della gioventù. Quindi è di tutta evidenza che manca ogni elemento per applicare questo medesimo sistema ad ogni altra classe di insegnanti inferiori estranei a quella unicamente contemplata nell'articolo 2 dell'anzidetta legge 31 luglio 1862.

In fine non dimentichiamo, o signori (e credo che quest'ultima considerazione valga tutte le altre) che la Camera oggi è chiamata a pronunziarsi sopra una questione che essa stessa ha già una volta solennemente decisa.

In occasione d'una interpellanza in proposito diretta al ministro dell'istruzione pubblica dall'onorevole Bonghi e da me, nel 9 marzo dello scorso anno 1863, si sollevò una questione ancor più semplice, se cioè anche senza bisogno di una novella legge d'interpretazione dello stesso articolo 2 della legge 31 luglio 1862 potesse e dovesse ragionevolmente farsi nel senso che in esso si ravvisassero compresi anche questi pochi professori destituiti per cause politiche. Ed in ispecie allora si considerò che scorgendosi adoperate due locuzioni diverse in due distinti articoli di quella legge e che in questo articolo 2 non si richiedesse la durata di un *servizio effettivo*, mentre questa frase erasi usata in altro articolo, volesse in tal guisa il legislatore accennare piuttosto all'anzianità dalla nomina e dall'acquisto della qualità di professore, anzichè dall'anzianità dell'*effettivo servizio* che si fosse prestato.

Fu dietro queste ed altre considerazioni che io ebbi l'onore di sottoporvi, e che oggi non ripeterò, che la Camera adottò un ordine del giorno proposto dal Bonghi e da me, e riconobbe non solo l'equità e la giustizia di doversi comprendere anche questi pochi professori nell'articolo 2 della legge 31 luglio, ma altresì che lo potesse fare da sè il ministro senza necessità di una legge novella.

Le precise parole dell'ordine del giorno, che la Camera fece suo, sono le seguenti :

« La Camera riconosce potersi dal Ministero far benigna applicazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 a' pochi professori d'Università che hanno più di dieci anni di nomina, benchè l'esercizio sia stato interrotto da destituzione per causa di libertà politica. »

Che cosa adunque oggi vi domanda l'onorevole De Cesare? Che cosa vi domanda colla sua lunga orazione l'onorevole Melchiorre?

Essi vogliono che la Camera contraddica a sè stessa, che riconosca d'aver deliberato un'ingiustizia, di esser caduta in gravissimo errore. Io credo che la Camera nel suo patriottismo, e nel suo amore per la giustizia, quando ciò le venisse apertamente dimostrato...

DE BLASII. Domando la parola.

MANCINI... non si rifiuterebbe al certo di revocare il suo voto anteriore, e di lasciare ai tribunali l'interpretazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio come vedesi attualmente formulato: ma non credo che gli argomenti addotti tanto con l'invocazione dei principii, che dal punto di vista delle conseguenze finanziarie, che abbiamo veduto quanto minime saranno per dipenderne dalla presente legge, potranno convincere la Camera che essa abbia commesso grave errore o somma ingiustizia, allorchè votò quell'ordine del giorno.

Il ministro non presentò questo progetto di legge, fuorchè dietro i dubbi d'interpretazione elevati dal Consiglio di Stato, per un eccessivo scrupolo costituzionale, di cui io credo che la Camera debba mostrargli buon grado, ricompensandolo con un voto favorevole.

Non è troppo frequente il caso, in cui sorgendo somiglianti dubbi vengano i ministri a domandare al

Parlamento con novella legge quella interpretazione della legge anteriore, che d'ordinario, secondo il loro proprio convincimento, essi stessi non hanno ritengo d'imporre.

In questo senso unicamente il Consiglio di Stato, mentre significò al ministro che, associandosi alle nostre idee, riconosceva con la Camera evidente la giustizia di accordarsi anche a quei pochi professori destituiti l'incremento di stipendio di cui era parola nell'articolo 2 della legge 31 luglio, opinò tuttavia essere opportuno provocare a tal fine uno speciale atto legislativo, che è quello che il ministro ha fatto.

Signori, qui non vi si propone altro, se non d'evitare una grande ingiustizia ed una morale enormità, quale sarebbe quella che mentre in un'Università possono essere 30 o 40 professori provveduti, secondo l'anzianità della loro nomina, di un elevato stipendio ragguagliato alla misura stabilita dall'articolo 2 della legge 31 luglio, due o tre soli professori accanto ai primi possano con odiosa esclusione essere trattati peggio di tutti i loro colleghi, ed avere uno stipendio alquanto minore, espiando quella colpa di cui, io diceva, ognuno di essi non può essere che orgoglioso di vincerli, cioè nell'onestà del carattere morale e politico e nella prontezza dei personali sacrifici pel bene della patria e per la fedeltà a' principii liberali.

Confido perciò che la Camera non accetti dagli opposenti alla legge il consiglio di emettere un voto ingiusto, anti-liberale, e contraddittorio alla sua propria decisione; ma che voglia adottare l'articolo 1 della legge, e nel tempo stesso respingere qualunque altra proposta estensiva, cui manca il conforto di gravissimi motivi analoghi a quelli affatto speciali della proposta ministeriale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

DE CESARE. Io aveva chiesta la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma non vi è fatto personale!

DE CESARE. Mi perdoni; l'onorevole Mancini ha detto che quand'io era direttore delle finanze in Napoli pubblicai una legge sugli stipendi...

MANCINI. Sulle pensioni.

DE CESARE. Ora questo non è. Il Governo della Luogotenenza Farini, di cui ebbi l'onore di far parte, pubblicò la legge di Re Carlo Alberto del 1848 sulle pensioni. La presente legge invece non riguarda punto le pensioni, ma si studia di estendere i benefizi delle pensioni agli stipendi. Le questioni sono dunque onninamente diverse. L'onorevole Mancini ha fallato per memoria.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Io mi proponeva di dare tacitamente il mio voto contrario a questa legge, ma le cose dette dall'onorevole De Cesare mi hanno incoraggiato ad esporre i motivi per cui io non l'approvo.

Per verità una parte di questi motivi già furono da lui addotti: non li ripeterò, tanto più che di essi fece

una seconda edizione l'onorevole Mancini al principio del suo discorso. Aggiungerò solo poche considerazioni.

Per lo passato si sono con poca misura remunerati quelli cui i Governi assoluti avevano tolti gl'impieghi per le loro opinioni liberali e rivoluzionarie. Questo lo ha fatto il Parlamento subalpino, principalmente rispetto ai militari. Ma questo si è fatto per le pensioni di riposo, non mai per gli stipendi. Ora io non credo che si debba entrare in questa nuova via, perchè, se oggi noi facciamo questo favore ai professori, e qui trattasi di favore e non di giustizia, perchè si remunera chi non ha servito, qualunque ne siano le ragioni, domani altri pubblici ufficiali possono inalberare simili diritti.

La Camera vede pertanto che qui è questione di principio, e che non ci deve allontanare dal respingere il progetto di legge la tenuità della spesa ch'essa cagionerebbe al pubblico erario. Dobbiamo tener severo conto di ogni spesa anche piccola; ma questa che è piccola ora potrebbe divenir grande col tempo. Dalle migliaia di lire possiamo andare sino ai milioni.

Alcuni hanno una grande tenerezza per questi professori, i quali godono, del resto, del non piccolo stipendio di lire 5000. Ma, Dio buono! nei politici rivolgimenti accadono danni ben altrimenti maggiori di questi. Ebbene, coloro cui toccano questi danni, se li comportano in pace, come disgrazie che siano loro avvenute. Bisogna rassegnarsi, aver pazienza.

Io domando alla Camera se non abbiano per avventura maggiori diritti i danneggiati della Lomellina che non questi professori. (*Bravo! Bene!*)

In sostanza a me spiace questo materializzare il liberalismo; a me spiace che si vogliano continuamente remunerare i servigi resi alla patria con premi che ne diminuiscono il merito.

La rivoluzione del 1821 conservossi illibata, scevra da queste macchie. Lo sanno coloro che ad essa appartennero e possono portare alta la fronte.

Quando nel 1848 trionfarono in Piemonte i principii di libertà propugnati nel 1821, pochi erano i superstiti fra quelli che avessero preso parte a quei moti, ma nessuno di essi sollecitò od ottenne impieghi, come ora i liberali fanno.... M'inganno: dimenticava che il mio amico Amedeo Ravina fu fatto consigliere di Stato. Ma quando il suo dovere di deputato venne in lotta col suo interesse, non dubitò di sacrificare lo stipendio sull'altare della patria. Avendo parlato male dell'imperatore Napoleone III, il Ministero d'allora lo destituiva.

Imitino i consiglieri di Stato che sono in questo recinto il nobile esempio. (*Si ride*) Un vero liberale deve essere abbastanza soddisfatto di vedere l'Italia avviata verso il complemento della sua indipendenza e della sua unità. Questo è il più grande, l'unico degno guiderdone dei sacrifici ch'egli ha fatto per conseguire così nobile intento. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

DE BLASIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

DE BLASIS. Io debbo dire due brevissime parole per redimere la Commissione dagli appunti che le ha fatto l'onorevole De Cesare.

Io pregherei la Camera a volermelo permettere; lo farò con quella brevità che io sempre soglio usare quando faccio uso della sua compiacenza.

PRESIDENTE. Ora metto ai voti la chiusura.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo 1°.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'articolo è rigettato).

Interrogo il ministro se intende che si prosegua la discussione.

AMARI, ministro per la pubblica istruzione. Non è più il caso; ritiro il progetto.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO CRISPI CIRCA IL PROCESSO DI PASQUALE GRECO, E SUE ACCUSE DI COMPLICITÀ IN UNA MACCHINAZIONE.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Vedendo oggi al suo banco l'onorevole deputato Crispi, dichiaro di essere in grado di dare le spiegazioni che egli domandava nella tornata del 19 gennaio corrente. In quella tornata l'onorevole deputato Crispi interrogava il Ministero se fosse vero che un certo Pasquale Greco fosse stato imputato di avere nel giorno 19 ottobre ultimo scorso minacciato il signor Cassani con un'arma vietata, ed egli aggiungeva essere a sua notizia che solamente interrogato il Greco fu lasciato libero, che nessun processo fosse stato istituito contro di lui.

Io già dichiarai che in quel punto non aveva notizia alcuna del fatto. Non ho mancato di adempiere al mio dovere prendendo le opportune informazioni, e vengo a riferire alla Camera ciò che dalle informazioni assunte risulta.

Egli è vero che nel 19 ottobre ultimo accadde un diverbio in Varese tra un certo Pasquale Greco e il signor Cassani. Di questo diverbio fu data notizia alla regia procura il giorno 20; il giorno appresso fu allo stesso procuratore regio significato che il Cassani avea receduto dalla sua querela. Seppe ancora il procuratore regio che il Pasquale Greco, che era denunziato come detentore d'arma vietata, si fosse allontanato da Varese. Quindi la regia procura non poteva fare altro che prendere le opportune indagini intorno alle qualità del Pasquale Greco e intorno ai fatti che le erano stati denunziati. Ciò essa fece, e nel tempo medesimo significò questo avvenimento al procuratore generale di Milano. Questi rispondeva alla regia procura di Varese che, sebbene per fatto della minaccia fosse cessata

ogni cagione di procedimento penale, il fatto della detenzione d'arma vietata dava luogo ad un procedimento d'ufficio, e che perciò conveniva per questa parte istruire. Il regio procuratore menò innanzi la procedura, assumendo tutte le indagini opportune, ed il 5 gennaio faceva richiesta al giudice istruttore, perchè contro il Greco fosse spedito un mandato di comparizione. Ora il procuratore generale di Milano mi riferisce che egli attende, sopra nuova richiesta del regio procuratore, l'ordinanza che sarà per emettere il giudice istruttore.

Vede dunque la Camera, potrà vedere l'onorevole Crispi che il Greco non fu interrogato, non fu mai arrestato, che un processo giudiziario contro il Greco fu iniziato e proseguito senzo interruzione fino al 5 gennaio.

Sono queste le spiegazioni che io era in debito di dare; esse bastano a respingere qualunque sospetto contro il potere giudiziario ed il Governo. Spero che ne sarà soddisfatto il deputato Crispi, e ad ogni modo confido che ne sarà soddisfatta la Camera intera.

CRISPI. Le notizie date dall'onorevole ministro guardasigilli si limitano unicamente a ciò che venne fatto dai magistrati dipendenti dal suo dicastero. È bene però conoscere le altre cose che ebbero luogo il 19 ottobre 1863 prima che l'autorità giudiziaria avesse proceduto pel reato da me denunziato, e di coteste cose ne può render conto l'autorità di polizia, e per essa l'onorevole ministro dell'interno.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Domando la parola.

CRISPI. Io mi riservo, pel momento in cui egli sarà in mezzo a noi, a fare le debite mie osservazioni e a dichiarare alla Camera quello che so in proposito. Io racconterò allora il vero motivo per cui il Pasquale Greco non fu arrestato. Per ora basti accennare che l'avvenimento che fu oggetto delle mie interpellanze è del 19 ottobre 1863, che il Greco fu chiamato quel giorno stesso dall'autorità di polizia, la quale dopo averlo interrogato lo mandò libero, ond'egli rimase in Varese sino al 27 ottobre senza esservi molestato. Queste cose, che si rannodano a ben altre, mi riservo di dirle alla Camera quando sarà presente l'onorevole ministro dell'interno. La Camera intanto non potrà non aver prestato attenzione al racconto fattoci dall'onorevole guardasigilli sulle fasi del processo che dice istruito a Varese contro Greco, e sul mandato di comparizione che si soggiunge essere stato spedito contro di lui il 5 gennaio di quest'anno, cioè due giorni dopo che il Greco era a Mazas. Il fatto è tale che sarebbe risibile se non s'intendesse architettarlo per nascondervi un dramma abbastanza tragico.

Dopo scorsi tre mesi e quando del Greco si fece tristissimo uso, dopochè egli lasciò l'Italia e fu rinchiuso nelle prigioni di Francia, manca di scopo la spedizione di un mandato di comparizione che non può eseguirsi, l'individuo che dovrebbe essere colpito non essendo più sotto la giurisdizione italiana, e quindi non potendo essere arrestato.

Dunque, io ripeto, mi riservo, allorchè sarà presente l'onorevole ministro dell'interno, di continuare la mia interpellanza.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. L'onorevole ministro dell'interno trovasi in Senato, dove discutesi la legge di pubblica sicurezza. L'onorevole deputato Crispi fece un'interpellanza, alla quale è stato risposto dallo onorevole mio collega il ministro guardasigilli. Io credo che egli, prima di svolgere nuove interpellanze, dovrà formularle...

CRISPI. Domando la parola.

MINGHETTI, presidente del Consiglio... imperocchè il regolamento dice: quando il ministro avrà preso cognizione delle interpellanze, dirà se le accetta o no. Io credo che il ministro di grazia e giustizia abbia pienamente risposto alle domande che l'onorevole Crispi gli faceva: ritengo pure che il ministro dell'interno abbia modo di rispondere egualmente, e mostrare del pari inesatte tutte le asserzioni dell'onorevole Crispi; mi permetto solo di dubitare se possa accettarsi un'interpellanza del genere di quelle a cui egli pareva alludere. Ma mi riservo di esprimere il mio giudizio quando l'onorevole Crispi l'avrà formolata.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha la parola.

CRISPI. La mia interpellanza fu formolata il 19 di questo mese, e fu diretta non al ministro guardasigilli, ma al potere esecutivo, il che importa che io ho chiesto una risposta da tutti i ministri interessati nel fatto, del quale ho voluto portar giudice la Camera. Il ministro guardasigilli, i cui agenti non sono i soli che si occupino dei reati che si commettono nel regno, è venuto qui riferendo quello che gli è stato scritto. Egli intanto non potè venirci dicendo ciò che può esser conosciuto dal ministro dell'interno.

La mia interpellanza è formolata in modo chiarissimo, nè io voglio sapere al di là di quello che in essa è stato indicato. Giova ripeterlo, io non mi sono diretto al guardasigilli, ma bensì al potere esecutivo, cioè a tutti i ministri che possono aver interesse nel fatto del quale voglio render giudice la Camera.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che l'onorevole Crispi limita la sua interpellanza al fatto specifico che ne costituisce l'oggetto.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. A questo si è già risposto.

PETRUCCELLI. Sono cavilli questi, signor ministro.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permettano. Se l'onorevole Crispi si limita ad interpellare vari dei ministri sopra i fatti racchiusi nella sua proposta, egli in allora non ha a proporre veruna nuova domanda; risponderà de' ministri quello o quelli che il crederanno; ma se poi intende interpellare sopra altri fatti, i quali non siano contenuti nella formola da lui espressa, allora lo inviterei, a tenore dell'articolo 56 del regolamento, di farne passare alla Presidenza la domanda esplicita.

La sua domanda fu in questi termini:

TORNATA DEL 23 GENNAIO

Premesso che il Pasquale Greco fu lasciato libero nè alcun processo fu istituito contro di lui, soggiunge:

« Il sottoscritto a tenore dell'articolo 56 del regolamento interpella il potere esecutivo a voler esporre alla Camera i motivi per i quali l'autorità giudiziaria si condusse in tal guisa verso un individuo la cui moralità era tanto pregiudicata. »

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Io dichiaro che avendo l'onore di essere presidente del Consiglio credo di poter rappresentare il ministro dell'interno e per conseguenza di poter rispondere per esso all'interpellanza qualsiasi dell'onorevole Crispi.

Del resto ho udito da questa parte una parola (*Accennando alla sinistra*), la parola *cavilli* che io respingo recisamente.

PETRUCCELLI. Tanto meglio.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Io non dubito punto che come erano tutte inesatte le cose che l'onorevole Crispi espose nella sua prima domanda, così lo siano anche le altre che sta per esporre.

PETRUCCELLI. Tanto meglio.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Ma vi ha una questione superiore, una questione costituzionale, cioè se si possano portare alla Camera interpellanze di ogni guisa, non solo sopra fatti provati, ma sopra vaghi rumori concernenti rapporti segreti di pubblica sicurezza.

Pertanto, ripeto, che quando avrò udito quali siano le materie alle quali la sua interpellanza si riferisce, se crederò che queste materie non debbanò o non possano convenientemente qui trattarsi, io chiederò al Parlamento stesso che gli piaccia di passare all'ordine del giorno. E ciò, lo ripeto, non già perchè non si possano smentire tutte le dicerie come sono stati smentiti in oggi dal mio collega il ministro di grazia e giustizia i fatti prima allegati; ma perchè v'è una questione più elevata, e questa è la questione dei limiti dei poteri dello Stato gli uni inverso degli altri.

CRISPI. Perdoni l'onorevole presidente dei ministri, egli se n'è venuto con una supposizione che non ha fondamento alcuno. Alla mia interpellanza fu risposto dal guardasigilli con l'esposizione di fatti che non sono in contraddizione di quelli da me accennati, e però non sono stato smentito in nulla.

L'onorevole presidente del Consiglio non sa ancora cosa io dovrei ripetere non solo al guardasigilli, ma al ministro dell'interno i cui agenti furono i primi ad interrogare Pasquale Greco. Nessuno mi ha smentito; io però avrò motivo di smentire il potere esecutivo, proseguendo nella mia interpellanza, dai limiti della quale non intendo affatto di escire. E poichè l'onorevole presidente del Consiglio assume di rispondermi egli stesso, io mi metto all'opera.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Ripeto che mi riservo di dire se accetto o non accetto l'interpellanza...

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha dichiarato che non sarebbe uscito dai limiti della sua interpellanza;

quindi non si può prevenire quello ch'egli sarà per dire, ed io confido che si atterrà alla fatta promessa.

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare. (*Movimenti di viva attenzione*)

CRISPI. In verità io non mi attendeva tanto ardore dalla parte dell'onorevole Minghetti soprattutto avendo egli voluto parlare prima d'avermi inteso. Certo non può essere giudicato un uomo prima che esponga quello su cui deve cadere l'altrui giudizio. Quindi ho dovuto maravigliarmi del modo col quale si è dato cominciamento alla mia interpellanza, e dei limiti che il capo del Gabinetto ha creduto d'imporre a sè stesso.

Signori, io fui smentito, vi disse il signor ministro Minghetti; non so invero in che, e come io sia stato smentito.

La mia interpellanza è diretta a svelare un fatto il quale credo di saperlo in tutta la sua interezza, ma del quale non vi ho dato ancora comunicazione. Se ho pensato di interessarne la Camera è appunto perchè esso entra nella sfera d'azione del potere esecutivo, sfera d'azione sulla quale il Parlamento esercita la sua suprema autorità.

Quando il 19 del mese io ve ne diedi avviso, dissi delle parole abbastanza severe su coloro che a Parigi essendo stati arrestati apparvero autori di un complotto contro la vita dell'imperatore dei Francesi.

Commosso dalle notizie allora raccolte, preoccupato dal pensiero che all'estero quell'avvenimento cercò dipingersi in modo che taluno volle trarne sulla nazione italiana un qualche discredito, ogni uomo che senta la dignità del suo paese naturalmente non poteva discorrerne con sangue freddo.

Lo stile, o signori, è l'arma del debole.

Io comprendo che sotto il Borbone abbia potuto sorgere Agesilao Milano, il quale rompendo la cerchia delle baionette di cui cingevasi la paurosa tirannide, tentò quel fatto audace che nessun patriota può riprovare. (*Sussurro*)

Non è a stupirsi se in mezzo ad un popolo schiavo qualche volta si levi un uomo, il quale, geloso dei diritti violati, assuma la tremenda responsabilità di voler esso, nell'interesse di tutta la nazione, con un sol colpo rivendicarla a libertà...

BOGGIO. Domando la parola.

CRISPI ...ma, signori, allorchè un popolo è libero, allorchè questo popolo consta di 22 milioni d'anime ed è assai potente da far valere le sue ragioni, è indegno, è infame che dal suo seno si alzi un individuo e vada a turbare le condizioni politiche di un altro paese. Per questo riflesso uscirono dalla mia bocca il 19 di questo mese delle parole amarissime contro gli uomini implicati nel complotto di Parigi, alcuni dei quali, amo dichiararlo, sconsigliati e inesperti, ma due di essi di tal risma che non c'è uomo onesto che non debba stigmatizzarli.

Pasquale Greco, che è il capo del riprovevole avvenimento, è di Pizzo; il suo principale compagno, un certo Trabucco, di Aversa.

Pasquale Greco è uno di quegli uomini, che fingendo entusiasmo, spesso tentò penetrare in mezzo a tutti i partiti politici a servizio di un'autorità misteriosa, occulta, la quale con artifizii non usati da Governi civili lavora a concertare delitti onde trarre a perdizione individui, facili ad esaltarsi e però facili ad accettare proposte di audaci ed arrischiate imprese. L'estate scorsa si presentò a parecchi individui, tutti di diverso partito, giacchè il Pasquale Greco, come avviene di molti altri del suo mestiere, è di quegli uomini che fingono opinioni politiche secondo coloro cui s'avvicinano. Un tempo egli fece il murattista, sempre, perchè credette poterli meglio illudere, si confuse fra gli uomini che si chiamano del partito d'azione. Stando fra costoro trovava maggiormente a servire quella misteriosa ed occulta autorità, alla quale si era dedicato; uno dei suoi concerti nell'estate scorsa fu saputo dalla polizia prima ancora che fosse completamente all'ordine.

Pasquale Greco nell'ottobre 1863 fu mandato a Varese, per fare delle escursioni nel vicino territorio della repubblica Elvetica, onde spiare un individuo che voleva sorvegliarsi. Un giorno non adempiendo ai suoi impegni, fu nella pubblica piazza di Varese avvicinato da un suo creditore, il quale non potendo essere pagato ebbe per tutta risposta delle minacce di vita. Il Pasquale Greco trasse fuori uno stile e si avventò contro quell'individuo, il quale se non era per un ufficiale del 44° di linea, sarebbe stato gravemente ferito.

La pubblica piazza era popolata; il fatto non poteva in alcun modo nascondersi.

Chiamato alla delegazione di polizia Pasquale Greco provò essere autorizzato a portare armi insidiose, e di tal guisa evitò che si procedesse contro di lui.

In Varese quella impunità produsse un' impressione dolorosa.

L'autorità politica, a scanso d'ogni responsabilità, chiese a Torino informazioni di cotesto individuo. Per due giorni non fu data risposta: poscia arrivò un dispaccio nel quale a un dipresso leggevasi: « Pasquale Greco è individuo di mia fiducia, lo lasci circolare liberamente, e gli sia cortese del suo appoggio. »

Pasquale Greco fu lasciato libero; restò alquanti giorni ancora in Varese, quindi ne partì verso la fine di ottobre, andò in altre città del regno, d'onde nel dicembre, passato in Svizzera, di là recossi a Parigi con gli altri suoi compagni.

La Camera, dopo questo racconto, comprenderà benissimo che se Pasquale Greco non fu immediatamente arrestato, ciò deve ad una di quelle compiacenze che si credono necessarie quando di un individuo se ne fa lo strumento di quegli artifizii che lasciano a colpevoli conseguenze.

Pasquale Greco, come forse tutti avete letto, entrò in Francia, seguito da agenti segreti che fingevano di sorvegliarlo, ma che, d'accordo con lui, andavano a mettere in scena quell'esecrabile dramma che alcuni

giorni dopo si doveva svolgere a Parigi. Allorchè ciò fu inteso in Italia, tutti ne furono dolenti. Poscia, fatta riflessione, si cominciò a dubitare di ciò che narravasi. Allorchè arrivò in Torino il *Times* del 13 gennaio la verità si fece strada nella mia mente, e non ebbi più ragione di esitare. In quel giornale, ordinariamente bene informato, lessi una corrispondenza la quale metteva in dubbio la vera esistenza del complotto.

Il *Times* in quel carteggio diceva che in Parigi gli animi eran divisi. C'erano di coloro i quali credevano che il complotto fosse uno di quegli strattagemmi che la polizia spesso inventa onde deviare la pubblica opinione. Si ricordava che l'anno scorso quando si avvicinava l'apertura del *Boulevard du Prince Eugène*, la quale precedeva di poco il giorno delle elezioni generali, ad allarmare la borghesia cose simili si erano concertate e scoperte.

Quest'anno all'estendersi dell'opinione liberale in Francia, di fronte all'opposizione che si manifesta nel Corpo legislativo, si sarebbe architettato questo complotto appunto per ridestare l'opinione contraria.

Giorni dopo giunse fra noi la notizia che in Parigi furono chiamati testimoni da Torino intorno al Pasquale Greco. Fra questi testimoni fu detto che ci sia anche uno dei nostri funzionari pubblici.

Cotesta notizia ha molta connessione coll'altra del 19 ottobre, secondo la quale il Greco era stato rilasciato libero dall'autorità politica di Varese.

Per un ordine mandato da Torino quest'uomo si era voluto proteggerlo, e ciò non poteva essere senza un grave motivo. Dando il giusto valore a tali fatti, ricordando gli uomini ai quali il Greco si era avvicinato, i propositi che qui nel regno aveva manifestati, è facile convincersi che il presunto complotto contro la vita dell'imperatore, architettato in Italia, mandato in Parigi, se non altro ha potuto avere lo scopo di gettare il discredito sovra uomini politici, i quali quanto me, rifuggono da atti somiglianti, e li riprovano severamente. (*Movimenti*)

Io mi arresto qui, riserbandomi la parola, e quindi il diritto di rispondere e sviluppare meglio qualche mio concetto dopochè il capo del Gabinetto che ha assunto tutta la responsabilità degli atti del Ministero in questa circostanza, avrà data la risposta che ci ha già promesso.

In fatto però sta che in questo avvenimento vi è uno di quei tali misteri i quali devono addolorare ogni anima onesta. Ed io mi confermo nella mia opinione, molto più dopo l'ardore col quale l'onorevole ministro Minghetti, non solo ha voluto affrettare questa discussione (*Rumori*), ma ha creduto anche preventivamente, con una parola che io non voglio qualificare, smentire il fatto già prima che io lo avessi narrato. Attendendo dunque ch'egli mi risponda. (*Movimenti — Viva agitazione*)

LANZA. Non si è mai fatta un'accusa simile.

Una voce. Allora bisognerebbe mettere in accusa tutto il Ministero.

PRESIDENTE. A scanso di equivoci, e onde la discussione si conservi nei limiti fissati dal regolamento, avverto doversi distinguere i fatti accessori, che l'interpellante creda di esporre a sostegno del suo assunto, dai fatti, che costituiscono il soggetto della sua interpellanza.

Non si può insomma negare all'interpellante il diritto di esporre quelle circostanze, quegli argomenti di fatto o di apprezzamento, i quali più o meno provati, renderebbero, a suo avviso, credibile il fatto sopra cui cade l'interpellanza.

Quindi egli è ben evidente che, salvo al ministro rispondente d'occuparsi come crederà dei fatti accessori o degli argomenti adottati dall'interpellante, egli non è tenuto di rispondere ad altro che al fatto specificamente indicato nella sua proposta.

Perciò, ripeto, ove l'onorevole Crispi intendesse interpellare altresì sui fatti accessori da lui indicati, io l'inviterei di farne proposta esplicita a mente dell'articolo 56 del regolamento.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. All'onorevole deputato Crispi è piaciuto notare il mio ardore nel rispondere alle sue prime parole. Egli ha forse obliato che pronunziò alcune frasi le quali dovevano suscitare un sentimento assai doloroso in che le ascoltava.

Ma riflettendoci appena un momento, io posso rispondergli con intera calma.

Non debbo mai supporre che nemmeno al più accanito mio avversario politico possa sorgere un pensiero accusatore del Governo del Re di aver provocato misfatti del genere al quale egli allude. (Bravo! Bene! *dalla Camera e dalle tribune*)

(*Con forza*) Giammai, o signori, io debbo supporre che questo pensiero possa balenare un istante alla mente de' miei avversari politici; ma se pur fosse, una tale accusa è talmente al disotto di me, che io la respingo col più profondo disprezzo. (*Bene!*)

Ho detto all'onorevole Crispi che egli era stato smentito dal ministro di grazia e giustizia, e lo mantengo. L'onorevole Crispi aveva affermato che nessun processo era stato istruito contro il Pasquale Greco. Ora il mio onorevole collega ha dimostrato alla Camera che il processo non solo è stato istruito, ma si continua e si compie.

Dopo di ciò io non comprendo più nulla di tutte le istorie, dirò anzi del romanzo che l'onorevole Crispi ha tessuto.

Lo scopo, a quanto egli dice, era d'impedire il processo, ed il processo continua.

Ordini di sospenderlo furono mandati da Torino: da chi? Ordini di tal genere non furono mai mandati dal Ministero.

Ma io mi fermo a questo punto, e ripeto alla Camera ciò che ho detto pur dianzi. Nella questione nella quale vuol trascinarci l'onorevole Crispi non voglio entrare.

Credo che il Ministero mancherebbe a sè stesso, mancherebbe alla Camera se facesse di questa materia subbietto di risposta. (*Bravo! Bene!*)

Il fatto che l'onorevole Crispi afferma, non sussiste; il processo fu istruito e continua; tutto il resto mi sembra che cada dinanzi a questa evidenza.

Quello che l'onorevole Crispi accenna e che pure fu il movente di tutta la sua interpellanza si è di spargere l'idea che un complotto di questa natura sia ordito dalla polizia; ma Dio buono! ella è questa un'accusa che ogni volta che è successo un attentato somigliante si è sempre ripetuta.

Io mi ricordo che nel periodo di Luigi Filippo, e poscia dell'imperatore Napoleone, ad ogni misfatto tentato vi sono stati uomini appartenenti ad un partito che tutti conoscono, i quali hanno subito gettato il grido che queste erano macchinazioni della polizia; si è veduto poscia che valore avessero quelle voci, a che scopo fossero rivolte.

Lasciamo, o signori, che la magistratura, la quale è imparziale dovunque, compia il suo ufficio. Non discutiamo la vita e le personali circostanze d'imputati che stanno dinanzi ai giudici, e sui quali pende ancora la sentenza del tribunale.

Rispettiamo il compito della magistratura e provvediamo alla dignità del Parlamento. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'incidente non ha altro seguito.

CRISPI. Domando la parola. (*Ai voti! ai voti! — Agitazione*)

Intendo rispondere alle irritate parole lanciate dal signor ministro.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Non v'è in me irritazione nessuna. Ho detto che rispettiamo la posizione di imputati che sono dinanzi ai loro giudici, l'ufficio della magistratura, la dignità del Parlamento.

Guardi l'onorevole Crispi, guardi tutto il periodo del Parlamento subalpino, quante volte i giornali non sono stati ripieni di simili accuse; giammai nessuno è venuto a sollevarle in quest'aula, giammai è venuto a farne soggetto d'interpellanze. (*Sensazione*)

Prendiamo esempio anche in ciò dal Parlamento subalpino.

PRESIDENTE. Pare che l'incidente non abbia ulteriore seguito.

CRISPI. Ma debbo rispondere. (*Rumori*)

Voci. No! no! La chiusura!

Altre voci. Si lasci parlare!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (*È appoggiata.*)

LANZA. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Credo che sia opportuno di lasciare ancora una volta la parola all'onorevole interpellante. Poichè egli ha lanciato alcune insinuazioni ed un'accusa di tale gravità che giammai se ne udi una simile in alcun Parlamento; quindi è bene di lasciare esaurire tutti gli argomenti; le prove, gl'indizi ch'egli crede di avere per sostenere il suo assunto. (*Bene!*) Si lasci dunque che il giudizio della Camera abbia luogo dopo che si sarà intesa l'esposizione che sarà fatta su questo proposito dall'interpellante.

Pertanto prego la Camera di voler sospendere la chiusura della discussione e di dar la parola all'onorevole Crispi.

ROGGIO. Prego la Camera di voler votare immediatamente la chiusura (*No! no!*), perchè l'onorevole Crispi nel suo discorso ha enunciato una teoria, ha lanciato un'insinuazione, contro cui la Camera nella sua coscienza certo ha già protestato, convinta com'è che non possono avere alcun fondamento.

Il continuare questa discussione potrebbe, a mio parere, aver questo significato che da alcuno qua dentro potessero credersi giustificabili o discutibili le teorie e le insinuazioni del deputato Crispi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, debbo metterla ai voti; la Camera delibererà.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è rigettata).

Voci a sinistra. A domani! a domani!

Voci dal centro. No! Ora! ora!

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Io prego la Camera a voler continuare adesso.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola.

CRISPI. Signori, ringrazio la Camera di aver manifestato il desiderio che questa discussione continui.

Io non avrei certo tentato di parlare, nè sarei stato desideroso di rispondere se tanto il presidente del Consiglio, quanto colui che si levò per la chiusura del dibattimento, non avessero lanciato contro di me delle parole che non posso non rilevare. Io non ho fatto insinuazioni contro alcuno (*Rumori — Oh!*); io ho accennato fatti i quali perchè si potessero ritenere veri, come nella mia coscienza li ritengo, ci vorrebbe un po' di buona volontà nei miei giudici, imperocchè converrebbe venire ad un'inchiesta. (*Rumori di dissenso*)

Il presidente del Consiglio aveva detto abbastanza, negando completamente quello che io aveva annunciato; fin là egli era nel suo diritto, ed io non avrei a lagnarmene, giacchè tra me ed il potere esecutivo, in quest'occasione, non ci può essere che un'affermazione ed una negazione. Però la Camera, quando volesse elevarsi giudice di un avvenimento di così grave importanza, non avrebbe altro modo per uscirne, se non che venire ad un'inchiesta, dopo la quale si potrebbe vedere se la ragione sta dalla parte di colui che afferma, o dalla parte dell'altro che nega. (*Nuovi rumori*)

L'onorevole ministro ha asserito che quando il guardasigilli venne a narrarci che il processo contro Greco era stato iniziato dall'autorità giudiziaria, non solo ci disse la verità, ma venne a darmi una smentita.

Io su tale asserzione osservo che egli ha dato a me ragione pel solo fatto che il mandato di comparizione si spediva il 5 gennaio di quest'anno, se mai realmente

fu così, e non ci è qualche equivoco nella data. (*Interruzione*)

L'onorevole Lanza, se vuole rispondere, potrà chiedere la parola e parlar dopo.

LANZA. Domando la parola per un fatto personale. Se mi si permette, io risponderò subito che io era ben lontano dal voler disturbare l'oratore, io intendevo di rispondere, non ad alta voce, ad un mio amico; e debbo anche aggiungere che non ispetta a lui chiamare per nome un deputato durante la discussione.

PRESIDENTE. Continui il deputato Crispi, e si attenga all'argomento del suo discorso.

CRISPI. Dunque il fatto è che il mandato di comparizione fu spedito il 5 gennaio corrente, cioè due giorni dopo che il Greco era in prigione a Mazas, e però non più soggetto alla giurisdizione italiana.

Il 19 ottobre però egli fu lasciato libero, e non si procedette contro di lui. Dunque la smentita non so dove sia, e chi ne sia stato colpito.

Pasquale Greco stette in Varese fino al 27 di ottobre: interrogato dalla polizia, non fu molestato in conseguenza del permesso d'armi che egli presentò firmato dal questore di Torino; e su ciò ho testimoni e potrei produrre lettere di persone che furono presenti al caso.

Ora, ritenuto che Pasquale Greco, portatore di armi insidiose, potè per due mesi viaggiare nelle provincie del regno senza alcun pericolo e condurvi a fine i suoi progetti, quale deve dirsi che sia stata la condotta degli agenti del Governo? Che non gli fecero il processo pel reato commesso in Varese. E perchè non glielo fecero? Poichè la parola mi venne sulle labbra, lo ripeto: perchè era munito del permesso di portar armi insidiose, firmato dal questore di Torino. (*Movimenti*)

Signori, a chi si danno permessi di portare armi insidiose? A nessuno di noi certamente, ma a coloro di cui la polizia si serve ed ha bisogno.

Quindi mi si dica, di grazia, dov'è la smentita? Io lo domando al signor presidente del Consiglio, al quale ho ragione di soggiungere che i miei contraddittori non hanno fatto che confortare con nuove prove quello che io avevo detto.

L'argomento è molto delicato, lo capisco, e i reclami che si sono elevati dall'altra parte della Camera me lo hanno fatto comprendere. Nulla di meno io non seguo quella teoria in virtù della quale vuolsi che, perchè certi argomenti sono delicati, si debbano sottrarre al sindacato del Parlamento.

Io non piglio esempio da altre Assemblee, mi inspiro alla mia coscienza. Quando credo che un fatto deve essere portato dinanzi a voi, perchè ne facciate giudizio, io non me ne astengo e credo di adempiere così al mio dovere; incombe a voi di fare il resto.

Signori, in questi ultimi tempi fummo spettatori di un caso, che a me più che ad ogni altro è stato doloroso.

Ventun de' miei colleghi, dimettendosi, hanno cre-

duto di allontanarsi da questo recinto, perchè, secondo la loro convinzione, l'opera nostra qui ormai riesce inutile. Io fui di contrario avviso, quantunque, lottando in varie occasioni, non ne sia pei vostri voti riuscito giammai vittorioso. Tutte le volte che ho portato a risolvvere qualche quistione, se mi è mancato il trionfo parlamentare, n'ebbi però il suffragio de'miei concittadini. Ed ora mi lusingo ottenerne pari giudizio, onde coloro che son fuori, e che erano qui a'miei lati, non avranno ragione di rimproverarmi se sono rimasto al mio posto.

Pasquale Greco adunque aveva il permesso di portare armi insidiose. Egli era altresì tutelato da una carta di *passo*, con la quale un alto funzionario dello Stato lo garantiva contro qualunque autorità che avesse potuto non riconoscere in lui l'individuo di cui cotesto funzionario si serviva.

Comprendo che a queste due affermazioni che sono abbastanza gravi, sarà risposto con una negazione, o, come si dice, con una smentita, la quale, in verità, ricade su chi la profferisce; perchè non solamente ho dei documenti da depositare, ma posso citare testimoni che videro le due carte delle quali ho parlato.

E qui mi avvedo che mi sono già di troppo inoltrato, e che non conviene tornare indietro e narrare fatti che si connettono al fin qui detto. Del resto, l'onorevole presidente della Camera m'invita al rispetto dell'articolo 56 del regolamento, che a questo momento è un vero letto di Procuste, e però mi fermo qui.

Ora, quando un individuo, il quale stette nel paese con armi insidiose, tollerato, protetto dalle autorità di polizia, alcuni giorni dopo si trova a capo di un complotto che molti giornali stranieri e parecchi anche dei nostri mettono in dubbio, volete voi che non debba sorgere il sospetto, anzi la certezza, che quel fatto fu architettato in mezzo a noi (*Rumori*), non dico certo nel Parlamento...

MASSARI. Non ci mancherebbe che questo.

CRISPI. ... ma in Italia, e ciò nello scopo di gettare il discredito sopra uomini i quali professano i miei stessi principii? (*Oh! oh! — Rumori e proteste*)

PRESIDENTE. Questo non posso permetterlo; sono insinuazioni.

CRISPI. Non sono insinuazioni le mie (*Risa ironiche e rumori*)... se ce ne furono, furono fatte dalla stampa officiosa. Ma, signori, ho letto nei giornali esprimersi l'opinione che le dimissioni seguite in questa Camera avevano relazione coi fatti che qui e fuori avvenivano...

VIOVA. Sono giornali: che cosa c'entra il Governo?

CRISPI. Cotesti sono i giornali che difendono il Governo e che da lui vengono salariati.

BONGHI. Qual giornale?

CRISPI. Signori, concludo perchè credo che sarebbero l'andar più oltre, e chiedo alla Camera che voglia nominare una Commissione la quale esamini i documenti che son pronto a produrre e riceva i testimoni che io le indicherò (*Oh! oh! — Rumori*), e quando avrà penetrato nei misteri dell'avvenimento, del quale

io le ho fatto cenno, e avrà compiuto il suo lavoro, venga a riferirlo a voi, affinchè si veda se la ragione è dalla parte mia o dalla parte del Governo.

Io in questo momento parlo a questa Camera, perchè essa è il giudice di ciò che ho detto; ma, signori, io parlo anche all'Europa che m'intende, e la quale giudicherà senza le pastoie dell'articolo 56 del regolamento, ed in virtù di quella logica severa, ineluttabile che nasce dalla coscienza universale.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Io mi compiaccio grandemente che la Camera abbia lasciata ancora una volta la parola all'onorevole Crispi, dal quale avete potuto udire quale è l'entità, quale è la gravità degli argomenti su cui si fonda nelle sue imputazioni.

In quanto a me, io posso rispondergli con una prova chiara, limpida, evidente.

Il processo contro Pasquale Greco è stato cominciato, fu continuato regolarmente dalle autorità competenti, e continua ancora. Dunque non vi era nessuna ragione nè di proteggerlo, nè di tutelarlo, e non fu protetto, nè tutelato.

A me pare che quest'argomento confuti tutte le supposizioni, tutte le accuse, che l'onorevole Crispi può aver raccolte, tutte le ipotesi fondate sopra passaporti e permessi d'armi dati da agenti di pubblica sicurezza.

In verità le cose da lui dette sono talmente misere che io non so comprendere come egli stesso abbia creduto di doverne sollevar parola in Parlamento, se forse con ciò egli non mirava ad altri fini, ovvero, come disse testè, a parlare all'Europa.

Ma parli pure all'Europa. Quanto a me, io lo ripeto, crederei di avviliarmi, se scendessi a difendere il Governo del Re da accuse d'immoralità. (*Bravo! Bene!*) Per noi sta non solo la logica, ch'egli invoca, (*Con calore*) ma il sentimento profondo della coscienza, la certezza di poterci presentare onorati dinanzi alla Camera, dinanzi al paese, dinanzi all'Europa intera. (*Benissimo! benissimo!*)

PRESIDENTE. La discussione è terminata; ora...

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Il deputato Crispi ha proposto un'inchiesta... (*Rumori*)

BOGGIO. È impossibile che questa discussione si chiuda senza una deliberazione.

Io ho pensato un momento se non fosse opportuno di proporre un ordine del giorno motivato che dimostrasse come la Camera disapprova e le teorie e le insinuazioni dell'onorevole interpellante. Ma poi ho considerato esser troppo palese come la coscienza di tutti noi abbia già protestato contro opinioni condannate a un tempo dalla morale e dalla storia. Il pugnale settario non affrettò, forse tardò il riscatto d'Italia.

Laonde, io propongo alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice, quale espressione del nostro sentimento universale. (*Segni numerosi di assenso*)

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte: quella del deputato Crispi, che è per la nomina di una Commissione d'inchiesta, e l'ordine del giorno puro e semplice messo innanzi dal deputato Boggio.

L'ordine del giorno dovendo avere la precedenza, lo pongo ai voti.

(È approvato).

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione dei progetti di legge:

1° Riforma delle carceri giudiziarie;

2° Maggiore spesa sul bilancio del Ministero della marina pel corpo reale equipaggi, e pei macchinisti, fuochisti e maestranza;

3° Convalidazione del decreto di proroga alla presentazione dei titoli di rendita;

4° Spesa per provvedere alle esigenze dell'amministrazione del debito pubblico;

5° Maggiore spesa per nuovi uffici del debito pubblico e per l'unificazione dei vari debiti;

6° Spesa per riparazione al palazzo ducale in Genova;

7° Costruzione di un ergastolo pei forzati in Alghero;

8° Ampliazione del bagno di San Bartolomeo presso Cagliari;

9° Perequazione dell'imposta fondiaria.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Omaggi. = Congedi. = Appello nominale. = votazione ed approvazione dei disegni di legge: spesa sul bilancio della marineria; proroga alla presentazione dei titoli di rendita; spese straordinarie per l'amministrazione del debito pubblico; maggiore spesa per l'unificazione dei debiti dello Stato — Quest'ultimo è approvato dopo alcune obiezioni del deputato Mureddu, cui rispose il relatore Panattoni. = Presentazione di disegni di legge del ministro per la guerra Della Rovere per spese straordinarie destinate alla costruzione di caserme in piazze forti, ospedale, compra di fucili, servizio materiale di artiglieria — Proposizioni d'ordine circa l'esame di quelle leggi, dei deputati Pasini, Colombani, Saracco e Mazza — Parlano i deputati Valerio, Macchi, De Biasis, ed il ministro per la marineria Cugia — È approvata la proposta sospensiva del deputato Colombani. = Ripresa del progetto di legge dei deputati Santocanale e Crispi per la cessione di terreno al municipio di Palermo. = Presentazione di un disegno di legge per modificazione all'articolo 7 della legge monetaria 24 agosto 1862. = Discussione del disegno di legge per la riforma delle carceri giudiziarie — Discorso in favore del deputato Bellazzi — Approvazione dell'articolo 1° — Emendamento del deputato Bellazzi al 4°, ritirato dopo osservazioni del ministro per l'interno — Avvertenze del deputato Panattoni — Articolo aggiuntivo del deputato Pessina, ritirato — Gli altri articoli sono approvati.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto alla Camera i seguenti omaggi:

Il gonfaloniere di Lucca — Relazione sul progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria, copie 6;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Napoli — Studi intorno alla costruzione del porto di Napoli, copie 150;

Il deputato Massimiliano Martinelli — Suo scritto *Sull'ordinamento della pubblica amministrazione*, volume II, copie 5;

Il signor Scoti Francesco, da Firenze — Osservazioni sull'opuscolo *La Banca d'Italia*, del professore Gerolamo Boccardo, copie 300;

Il sindaco di Forlì — Resoconto della Giunta municipale dell'anno 1863, copie 20;

Dalla tipografia De Angelis, di Napoli — Risposta alla *Rivista marittima italiana di Torino* intorno ai consolati di marina, copie 30;

Il ministro dell'interno — 2° volume della ristampa degli *Atti del Parlamento subalpino della Sessione 1850*, copie 500.